



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Dott. Alfredo Grasselli	Presidente
Dott.ssa Ilaria Cirillo	Primo Referendario
Dott. Alessandro De Santis	Referendario (relatore)

Nella adunanza del 18.3.2026

ha pronunciato la presente

DELIBERAZIONE

a seguito dell'esame - ai sensi dell'art. 1, commi 166, 167 e 170, della L. n. 266/2005 e dell'art. 1, commi 3 e 7, del D.L. n. 174/2012, conv. dalla L. n. 213/2012 - dei bilanci d'esercizio 2022 e 2023 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Vanvitelli (Ente del Servizio Sanitario Regionale della Campania) per la verifica dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'Azienda;

Visti gli artt. 32, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), in particolare l'art. 1, commi 166, 167 e 170;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, contenente *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante *“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”*, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in particolare l’art. 1, commi 3 e 7;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”*, in particolare gli artt. 9, 13 e 20;

Visto il *“Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”*, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000 del 16 giugno 2000, come successivamente modificato e integrato;

Viste le deliberazioni n. 100/INPR/2025 e n. 68/2026 con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per il 2025 e il 2026;

Vista la richiesta istruttoria di cui alla nota prot. n. 8422 del 27.10.2025, tramite la quale sono state formulate osservazioni e richiesti chiarimenti in relazione ai rendiconti 2022 e 2023, documenti ed ulteriori elementi integrativi ed alla quale l’Azienda ha dato riscontro con nota acquisita al prot. Cdc n. 9062 del 26.11.2025;

Vista l’ordinanza n. 33/2026, con la quale il Presidente della Sezione ha disposto l’odierna adunanza pubblica e la successiva ordinanza n. 46/2026;

Viste le memorie depositate dall’AOU Vanvitelli ed acquisite al protocollo Cdc n. 1226 del 10.3.2026;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Intervenuti e uditi per la AOU Vanvitelli il Direttore amministrativo, dott.ssa Carmela Cardella, il Direttore UOC ABS, dott.ssa Giulia Esposito ed il Direttore dell’UOC AALL, Avv. Mariateresa Nicoletti; per la Regione Campania il Direttore Generale della gestione economico finanziaria salute, Dott.ssa Bianca Corcione;

Udito il relatore, Dott. Alessandro De Santis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. Premessa

Relativamente alle verifiche effettuate per i bilanci d'esercizio 2018, 2019, 2020 e 2021 dell'AOU Vanvitelli, la Sezione con Deliberazione n. 189/2024/PRSS ha accertato le seguenti irregolarità contabili e finanziarie:

-per gli anni 2018 e 2019

1. Ritardo nell'approvazione dei bilanci di esercizio 2018 e 2019;
2. Mancato rispetto della normativa sulla trasparenza (D.lgs. n. 33/2013), con particolare riguardo all'integrazione e all'aggiornamento del sito istituzionale;
3. Mancata adozione di un piano operativo per la redazione dell'inventario dei cespiti;
4. Mancato completamento dell'attività di riconciliazione crediti e debiti;
5. Utilizzo solo parziale dei contributi vincolati di parte corrente;
6. Necessità di implementazione degli strumenti di contabilità analitica, nell'ambito dei controlli interni;
7. Criticità rilevate in riferimento all'attività dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi, in merito al continuo ricorso agli acquisti in economia;
8. Necessità di razionalizzazione delle modalità di conferimento di incarichi a terzi;

-per gli anni 2020 e 2021

1. Ritardo nell'approvazione dei bilanci di esercizio 2020 e 2021;
2. Mancato completamento dell'attività di riconciliazione crediti e debiti;
3. Utilizzo solo parziale dei contributi vincolati di parte corrente;
4. Necessità di razionalizzazione del procedimento funzionale alla stipula degli accordi transattivi;
5. necessità di razionalizzazione delle modalità di conferimento di incarichi a terzi.

Col medesimo atto, la Sezione ha disposto il monitoraggio delle iniziative di miglioramento gestionale, in parte già assunte dall'AOU Vanvitelli, così indicate:

- a) Completamento dell'attività di riconciliazione crediti e debiti;
- b) Utilizzo dei contributi vincolati di parte corrente;
- c) Razionalizzazione del procedimento di stipula di accordi transattivi;

d) Rispetto dei parametri normativi di riferimento per l'impiego dell'istituto della cd. "proroga tecnica" e dell'affidamento diretto di commesse pubbliche e rispetto delle coordinate ermeneutiche tracciate in riferimento al cd. principio del risultato (art. 1, D.lgs. n. 36/2023);

e) Razionalizzazione del procedimento di conferimento di incarichi a terzi.

Nel presente deferimento, oltre alla evidenziazione delle criticità emerse per il bilancio d'esercizio dell'anno 2022 e dell'anno 2023 e relativi riscontri, si espongono i chiarimenti adottati dall'Amministrazione a supporto del superamento delle irregolarità contabili e finanziarie accertate con la deliberazione n. 189/2024/PRSS.

A tal proposito, in riferimento alla irregolarità individuata, per gli anni 2018 e 2019, al punto 2. *Mancato rispetto della normativa sulla trasparenza (D.lgs. n. 33/2013), con particolare riguardo all'integrazione e all'aggiornamento del sito istituzionale*, l'Amministrazione ha riferito che "nel corso dell'anno 2020, a seguito della consueta approvazione del Piano della Trasparenza ed Anticorruzione, sono state individuate alcune azioni a supporto degli adempimenti normativi: - realizzare una nuova configurazione del portale aziendale per migliorare sia l'accesso all'informazione che la relativa pubblicità; - assicurare una maggiore integrazione con l'organismo indipendente di Valutazione (OIV) per migliorare la sinergia con la gestione aziendale individuando nel piano della performance aziendale gli obiettivi da perseguire; elaborare il piano formativo in coerenza con quello della privacy. Con la pandemia, si è verificato un rallentamento del piano delle azioni così come indicato, e parte delle attività sono slittate al 2021, stante la necessità di concentrare le risorse sulle attività di contenimento e gestione dell'assistenza COVID 19". Ha aggiunto, inoltre, che "[...] ad oggi, per migliorare l'accesso all'informazione, è attiva la piattaforma PAT (Portale Amministrazione Trasparente) della società "ISWEB", implementata in ossequio alle indicazioni rilasciate dall'ANAC in materia, e a quelle contenute nella tabella allegata al PIAO".

Per quanto concerne la irregolarità individuata, per gli stessi anni, al punto 3. *Mancata adozione di un piano operativo per la redazione dell'inventario dei cespiti*, l'Azienda ha rappresentato che "nel corso del 2024 è stata adottata la procedura per la "Gestione e ammortamento dei beni patrimoniali soggetti a collaudo", attraverso la quale tutti i cespiti vengono inventariati e registrati al libro cespiti nel sistema informatico SAP di Soresa (centrale di committenza). I beni iscritti sono indicati per classi cespiti, per anno di acquisto e per aliquota di ammortamento. All'atto dell'iscrizione nel registro dei cespiti vengono riportati, per ciascun bene, i seguenti dati: - anno di acquisto - costo storico di acquisto - eventuali rivalutazioni o svalutazioni - fondo di ammortamento alla fine dell'esercizio precedente - coefficiente di ammortamento

effettivamente adottato nel periodo d'imposta - quota annuale di ammortamento ed eventuali eliminazioni dal processo produttivo. Inoltre, si è concluso il recupero delle attività del 2023 con l'importazione dei dati sulla piattaforma SoReSa".

A proposito della irregolarità rilevata al punto 6. Necessità di implementazione degli strumenti di contabilità analitica, nell'ambito dei controlli interni, l'Amministrazione ha relazionato che "con la delibera n. 961 del 19/12/2024, l'AOU L. Vanvitelli ha istituito, la Funzione di Internal Auditing, in continuità alla costituzione della struttura di Controllo Interno (nota prot.n. 37178 del 29/12/2021), con il compito di monitorare la corretta applicazione delle procedure PAC adottate dall'Azienda rilevando eventuali anomalie riscontrate e le azioni correttive da prendere. L'AOU ha sempre operato in modo continuativo e costante nella prosecuzione del programma di definizione, implementazione e verifica dello stato di attuazione degli obiettivi previsti dal PAC, al fine di garantire il miglioramento dei sistemi di rilevazione contabile e di controllo interno adeguato. Inoltre, sta implementando un'apposita metodologia di monitoraggio per l'attività di verifica della corretta applicazione dei processi amministrativo contabili, definendo anche appositi strumenti tali da permettere le dovute verifiche e da permettere la definizione delle responsabilità, delle competenze e delle attività da svolgere". In merito alla corretta tenuta della contabilità analitica, inoltre, ha aggiunto che l'AOU "• provvede costantemente all'allineamento del piano dei centri di costo aziendale rispetto all'organizzazione operativa interna e all'atto aziendale vigente; • provvede al corretto utilizzo delle funzionalità del sistema informatico di contabilità riferite al modulo di "Controlling" in merito ai vari strumenti messi a disposizione per raggiungere i fini predetti; • sta effettuando la definizione dei criteri di ribaltamento e degli indicatori statistici per il corretto utilizzo del modulo SIAC previsto per la Co.An".

In riferimento alla irregolarità rilevata relativa al punto 7. Criticità rilevate in riferimento all'attività dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi, in merito al continuo ricorso agli acquisti in economia, medesimi anni, l'Azienda ha riferito che "gli acquisti sottosoglia vengono effettuati nel pieno rispetto della normativa, secondo le disposizioni del Codice dei Contratti, senza frazionamenti artificiosi, unicamente attraverso il portale MEPA. Ogni acquisto viene effettuato sulla base dei fabbisogni inoltrati dall'UOSD Farmacia, fabbisogni che sono predisposti accorpendo i prodotti in base alla struttura del mercato, alla tipologia ed alla destinazione d'uso degli stessi. Gli acquisti sottosoglia sono, perlopiù, di forniture di prodotti di modico valore, prevalentemente farmaci, oppure di reagenti o materiale di consumo, spesso dedicati a specifiche apparecchiature in dotazione dell'Azienda, che nella maggior parte dei casi non possono essere associati ad altri prodotti e che, di conseguenza, devono essere oggetto di singoli affidamenti. Lo stesso dicasi per la fornitura di presidi

effettuati in caso di urgenza, nelle more della conclusione di gare in corso, oppure acquistati per continuità assistenziale e terapeutica. Altra tipologia di affidamenti in economia può [essere] costituita dall'acquisto di piccole apparecchiature che si rendono necessarie per "il fuori uso" dichiarato dalla ditta manutentrice delle apparecchiature elettromedicali e indispensabili per l'attività assistenziale".

2. La gestione economico-patrimoniale dell'Azienda

Di seguito si espone un quadro di sintesi della situazione economico-patrimoniale relativa agli esercizi 2022 e 2023. I dati sono stati rilevati dalle relazioni del Collegio sindacale al bilancio chiuso al 31.12.2022 e al 31.12.2023.

Bilancio d'esercizio 2022

Stato Patrimoniale	Bilancio di esercizio (2021)	Bilancio d'esercizio 2022	Differenza
Immobilizzazioni	€ 13.045.515,74	€ 13.226.111,82	€ 180.596,08
Attivo circolante	€ 178.167.611,99	€ 176.720.026,78	€ -1.447.585,21
Ratei e risconti	€ 378.679,52	€ 783.064,83	€ 404.385,31
Totale attivo	€ 191.591.807,25	€ 190.729.203,43	€ -862.603,82
Patrimonio netto	€ 21.977.822,39	€ 21.766.295,74	€ -211.526,65
Fondi	€ 112.107.993,90	€ 120.043.860,57	€ 7.935.866,67
T.F.R.	€ 1.679.534,60	€ 1.016.950,24	€ -662.584,36
Debiti	€ 53.698.250,89	€ 46.399.024,83	€ -7.299.226,06
Ratei e risconti	€ 2.128.205,47	€ 1.503.072,05	€ -625.133,42
Totale passivo	€ 191.591.807,25	€ 190.729.203,43	€ -862.603,82
Conti d'ordine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Conto economico	Bilancio di esercizio (2021)	Bilancio di esercizio 2022	Differenza
Valore della produzione	€ 184.946.126,36	€ 195.406.327,57	€ 10.460.201,21
Costo della produzione	€ 183.582.473,99	€ 193.411.028,42	€ 9.828.554,43
Differenza	€ 1.363.652,37	€ 1.995.299,15	€ 631.646,78
Proventi ed oneri finanziari +/-	€ -61.813,58	€ -45.084,02	€ 16.729,56
Rettifiche di valore di attività finanziarie +/-	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi ed oneri straordinari +/-	€ 3.902.215,16	€ 4.004.579,14	€ 102.363,98
Risultato prima delle imposte +/-	€ 5.204.053,95	€ 5.954.794,27	€ 750.740,32
Imposte dell'esercizio	€ 5.089.231,65	€ 5.590.055,59	€ 500.823,94
Utile (Perdita) dell'esercizio +/-	€ 114.822,30	€ 364.738,68	€ 249.916,38

Bilancio d'esercizio 2023

Stato Patrimoniale	Bilancio di esercizio (2022)	Bilancio d'esercizio 2023	Differenza
Immobilizzazioni	€ 13.226.111,82	€ 20.481.484,70	€ 7.255.372,88
Attivo circolante	€ 176.720.026,78	€ 213.710.336,08	€ 36.990.309,30
Ratei e risconti	€ 783.064,83	€ 945.251,78	€ 162.186,95
Totale attivo	€ 190.729.203,43	€ 235.137.072,56	€ 44.407.869,13
Patrimonio netto	€ 21.766.295,74	€ 62.721.643,28	€ 40.955.347,54
Fondi	€ 120.043.860,57	€ 130.190.936,87	€ 10.147.076,30
T.F.R.	€ 1.016.950,24	€ 953.443,85	€ -63.506,39
Debiti	€ 46.399.024,83	€ 41.271.048,56	€ -5.127.976,27
Ratei e risconti	€ 1.503.072,05	€ 0,00	€ -1.503.072,05
Totale passivo	€ 190.729.203,43	€ 235.137.072,56	€ 44.407.869,13
Conti d'ordine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Conto economico	Bilancio di esercizio (2022)	Bilancio di esercizio 2023	Differenza
Valore della produzione	€ 195.406.327,57	€ 200.823.714,75	€ 5.417.387,18
Costo della produzione	€ 193.411.028,42	€ 197.338.666,72	€ 3.927.638,30
Differenza	€ 1.995.299,15	€ 3.485.048,03	€ 1.489.748,88
Proventi ed oneri finanziari +/-	€ -45.084,02	€ -65.004,56	€ -19.920,54
Rettifiche di valore di attività finanziarie +/-	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi ed oneri straordinari +/-	€ 4.004.579,14	€ 2.496.772,53	€ -1.507.806,61
Risultato prima delle imposte +/-	€ 5.954.794,27	€ 5.916.816,00	€ -37.978,27
Imposte dell'esercizio	€ 5.590.055,59	€ 5.907.367,89	€ 317.312,30
Utile (Perdita) dell'esercizio +/-	€ 364.738,68	€ 9.448,11	€ -355.290,57

Fonte: Relazioni del Collegio sindacale al bilancio d'esercizio 2022 e 2023

L'AOU Vanvitelli ha conseguito **utili d'esercizio** nel biennio considerato e, specificatamente, nell'anno 2022 euro 364.738,68 e nel 2023 euro 9.448,11, con un decremento del 97,41%. Nel bilancio d'esercizio 2022 e 2023 l'utile è così rappresentato all'interno del Patrimonio netto.

Patrimonio netto 2022

Patrimonio netto	€ 21.766.295,74
Fondo di dotazione	€ 0,00
Finanziamenti per investimenti	€ 20.477.969,95
Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	€ 467.828,84
Contributi per ripiani perdite	€ 0,00
Riserve di rivalutazione	€ 0,00
Altre riserve	€ 0,00
Utili (perdite) portati a nuovo	€ 455.758,27
Utile (perdita) d'esercizio	€ 364.738,68

Patrimonio netto 2023

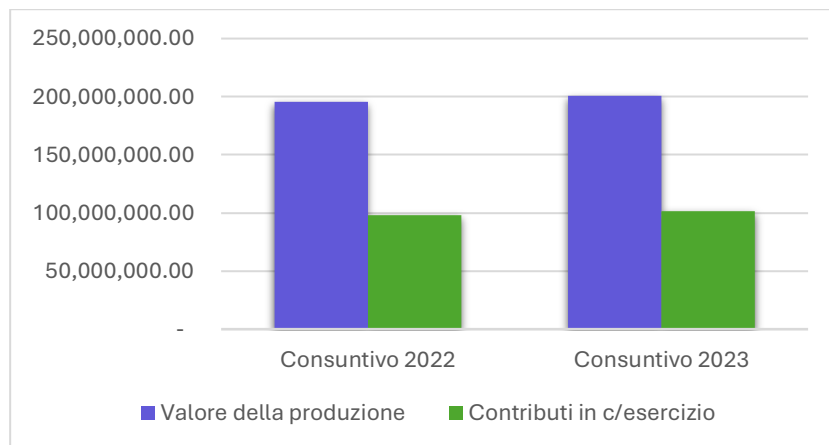
Patrimonio netto	€ 62.721.643,28
Fondo di dotazione	€ 0,00
Finanziamenti per investimenti	€ 61.496.287,10
Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	€ 395.411,12
Contributi per ripiani perdite	€ 0,00
Riserve di rivalutazione	€ 0,00
Altre riserve	€ 0,00
Utili (perdite) portati a nuovo	€ 820.496,95
Utile (perdita) d'esercizio	€ 9.448,11

Fonte: Relazioni del Collegio sindacale al bilancio d'esercizio 2022 e 2023

Il Valore della produzione e i Contributi in conto esercizio sono rappresentati nella tabella che segue.

	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
Valore della produzione	195.406.327,57	200.823.714,75
Contributi in c/esercizio	98.124.969,26	101.278.447,75

Fonte: Note integrative bilancio d'esercizio 2022 e 2023



Con riguardo alle fonti di finanziamento, si evidenzia l'incidenza dei contributi regionali d'esercizio derivanti dal Fondo Sanitario Regionale rispetto al valore della produzione (cfr. grafico). I contributi in c/esercizio assumono il valore di euro 98.124.969,26 nel 2022 e rappresentano il 50,22% del valore della produzione e il valore di euro 101.278.447,75 nel 2023 e rappresentano il 50,43% del valore della produzione.

Dalla tabella sopra riportata, si rileva che il valore della produzione è leggermente in crescita dal 2022 al 2023 (+2,77%), così come in aumento, per lo stesso biennio, sono i contributi regionali FSR (+3,21%).

3. Ritardo nell'approvazione del bilancio di esercizio

I bilanci d'esercizio 2022 e 2023 sono stato approvati, rispettivamente, con delibera del direttore generale n. 887 in data 29.11.2023 e con delibera del direttore generale n. 762 in data 15.10.2024 (cfr. risposta alla domanda preliminare n. 1, parte prima, del questionario relativo al bilancio di esercizio 2022 e 2023) e dunque, oltre il termine di legge individuato dall'art. 31 del D. Lgs 118/2011 nel 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il collegio sindacale, nelle annotazioni, segnala che *"il bilancio è stato approvato in ritardo, seppur in ragione di specifiche motivazioni"*.

Con riguardo a tale irregolarità, già rilevata per gli anni precedenti, l'Amministrazione ha spiegato che *“L'adozione del Bilancio di Esercizio dell'AOU è subordinata alla trasmissione della Delibera della Giunta della Regione Campania relativa alla ripartizione del finanziamento statale della spesa sanitaria regionale, alle indicazioni operative ivi contenute ed alle successive verifiche da parte della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale ai fini dell'allineamento dei dati con il Bilancio Consolidato Regionale. Pertanto, si può provvedere ad approvare il Bilancio aziendale, completo di tutti gli allegati, solo dopo la chiusura di tali attività. Le delibere della Giunta Regionale della Campania relative alla Ripartizione del finanziamento statale della spesa sanitaria sono le seguenti: - per l'anno 2022 n. 471 del 01/08/2023, - per l'anno 2023 n. 424 del 06/08/2024”*.

Dunque, l'approvazione tardiva del bilancio appare sostanzialmente legata a fattori non imputabili alla *governance* dell'amministrazione.

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

4. Ricavi per prestazioni sanitarie - mobilità sanitaria extra regione

Il D.C.A. n. 46/2018, di riparto del finanziamento statale per la spesa sanitaria corrente per l'esercizio 2017, ha previsto che le aziende sanitarie – in conformità alla disposizione recata dall'art. 29, lettere h) ed i) del d.lgs. 118/2011 – devono iscrivere tra i ricavi la mobilità sanitaria attiva extra regione e tra i costi la mobilità sanitaria passiva extra regione.

In sede istruttoria, si è osservato positivamente che, nell'ambito dei Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria, i Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione registrano, per il 2023 e il 2022, i valori in tabella nella Nota integrativa al bilancio d'esercizio 2023 (p. 84).

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	2023	2022	Variazione	Variazione %
Prestazioni di ricovero ad A.S.L. ed A.O. extra Regione	2.294.384	2.357.036	-62.652	-2,66%
Prestazioni di specialistica ambulatoriale ad A.S.L. ed A.O. extra Regione	218.586	148.143	70.443	47,55%
Prestazioni di File F ad A.S.L. ed A.O. extra Regione	840.815	887.215	-46.400	-5,23%
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso ad A.S.L. ed A.O. extra Regione		3.084	-3.084	-100,00%
Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione ad A.S.L. ed A.O. extra Regione		3.119	-3.119	-100,00%
Totale ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	3.353.785	3.398.598	-44.813	-1,32%

Le Prestazioni di ricovero assumono il valore più alto rispetto alle Prestazioni di specialistica ambulatoriale e alle Prestazioni di File F (farmaci) della mobilità attiva extraregionale.

Tra i costi per Acquisto di servizi - Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria, gli Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) registrano l'importo di euro 246.293,92 nel 2023 e euro 24.575,58 nel 2022.

Nello Stato patrimoniale passivo, Nota integrativa al bilancio d'esercizio 2023 (p. 65), sono individuati i seguenti Debiti vs aziende sanitarie extra regionali. Per il 2022, l'importo assume il valore di euro 113.616,00.

DEBITI VS AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALI	Importo
A.S.L. BRINDISI	14.848
AZ. OSPEDALIERA-UNIVERSIT.PISANA	6.060
AZIENDA OSP.RA UNIVERSITARIA SENESE	2.960
CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA	1.775
FOND.IRCC SIST. NEUROLOGICO C. BESTA	89.532
I.N.M.I. LAZZARO SPALLANZANI IRCCS	1.438
ALTRE	122
TOTALE DEBITI VS AZIENDE SANITARIE EXTRA	116.734

Con la nota istruttoria summenzionata, si è chiesto di delineare i profili del ricorso a prestazioni sanitarie extraregionali, sia in termini di mobilità attiva che di mobilità passiva, individuando le motivazioni che inducono ad effettuare/ricevere prestazioni sanitarie fuori regione e di relazionare sulle movimentazioni contabili in essere all'attualità.

L'Azienda ha risposto evidenziando il ricorso alla mobilità attiva verso l'AOU Vanvitelli da parte di pazienti extraregionali: l'Amministrazione *"ha registrato numerosi ricoveri in alcune Strutture specifiche di questa Azienda che rivestono carattere di vera eccellenza sanitaria/assistenziale. In particolare, la Clinica Oculistica è centro di eccellenza nell'ambito delle malattie rare e della terapia genica. È attivo un ambulatorio specifico "Patologie Rare della Cornea", ove è possibile trattare alcune tra le patologie degenerative più diffuse della cornea, quali la distrofia corneale e il cheratocono. Medesimo discorso per la Clinica Neurologica, che da oltre 20 anni si occupa dell'assistenza, tra l'altro, alle persone affette da sclerosi multipla, senza tralasciare gli aspetti psicologici e riabilitativi nonché alle persone che soffrono di epilessia. Inoltre, è Centro di eccellenza per la diagnosi e cura delle cefalee ed algie facciali"*.

In merito ai Debiti vs aziende sanitarie extra regionali, evidenziati nella tabella di cui sopra, l'Amministrazione ha inviato il quadro sinottico qui di seguito, in cui è descritta *"la tipologia di esami e/o le prestazioni sanitarie non disponibili presso questa AOU che obbligano, pertanto, a ricorrere ad Enti terzi"*.

ASL BRINDISI	AUTOPSIE
AOU PISANA	ESAMI DI NEUROLOGIA
AOU SENESE	ESTRAZIONE DNA NUCLEARE O MITOCONDRIALE – CONSERVAZIONE CAMPIONI DNA
CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA	ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA CON PCR ED IBRI
FONDAZIONE IRCCS C. BESTA	ESAMI DI NEUROPATOLOGIA -DNA CON PCR ED ELETTROFORESI
I.N.M.I. LAZZARO SPALLANZANI IRCCS	LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA E BANCA BIOLOGICA – PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE

E ha precisato che *“trattasi prevalentemente di indagini microbiologiche e genetiche specialistiche, nonché di esami autoptici”*.

In aggiunta, ha relazionato che *“Alla data di chiusura del 3° trimestre 2025, i saldi dei debiti verso le Aziende Sanitarie Extra-Regionali evidenziano una riduzione pari a circa l’85% rispetto al 31 dicembre 2023, risultando così assestati:*

DEBITI VS AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALI	Importo al 3^ trim. 2025
A.s.l.Brindisi	14.848
Az.Ospedaliera-universit.Pisana	732
Casa Sollievo Della Sofferenza	1.775
TOTALE DEBITI VS AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALI	17.355

L’AOU Vanvitelli presenta, dunque, una mobilità sanitaria attiva (erogazione di prestazioni a cittadini residenti in altre regioni) evidenziata dai *Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione* per gli anni 2022 e 2023 all’incirca per euro 3.300.000,00 annui. Tale posizione attiva determina la rilevazione di crediti in ragione della successiva ricezione di un rimborso dalla regione di residenza del paziente. Ad ogni modo, è presente anche una mobilità passiva con drenaggio di risorse fuori regione; si rileva positivamente, tuttavia, che i *Debiti verso le Aziende Sanitarie Extra-Regionali* presentano una sostanziale riduzione all’attualità.

L’AOU Vanvitelli ha ribadito, nelle memorie pervenute il 10.3.2026, che *“[l’] Azienda ha ridotto parzialmente il ricorso ad Enti esterni per alcune prestazioni assistenziali di genetica medica, anche a seguito di opportuno censimento dei laboratori presenti in questa AOU e della loro capacità produttiva, con conseguente monitoraggio dei consumi e della spesa. Tuttavia, permane l’impossibilità di far fronte alla esecuzione di esami specifici laboratoristici che richiedono, pertanto, il ricorso a Enti esterni, atteso che le relative convenzioni passive si sono ridotte nella numerosità delle indagini richieste e nel fatturato”*.

Preso atto delle motivazioni addotte, relativamente alle dinamiche dei costi sostenuti per la mobilità passiva extraregionale, la Sezione invita l'Azienda a un costante monitoraggio del fenomeno.

Costi della produzione

5. Proroghe di contratti per acquisizione di beni e servizi

In merito alle proroghe di contratti, va sottolineato che, nel questionario relativo al bilancio di esercizio 2022, parte seconda, domanda 5.2, il Collegio sindacale ha evidenziato che l'Azienda ha provveduto a proroghe di contratti non giustificate o non legittime. A tal proposito, per ciascuna proroga, ha indicato gli elementi caratterizzanti e le motivazioni, come di seguito. Tali motivazioni sono poi state integrate attraverso le deduzioni istruttorie acquisite al prot. Cdc n. 1226 del 10.3.2026:

"L'Azienda dichiara quanto segue, relativamente alle proroghe contrattuali effettuate per i servizi rientranti nelle categorie merceologiche previste dal DPCM del 11 luglio 2018.

Servizio di Pulizia.

La convenzione Consip "servizi di pulizia Enti del SSN" relativo alla regione Campania è stata attivata il 13.4.2021.

Dopo numerosi incontri e sopralluoghi effettuati con il RTI aggiudicatario, solo in data 18.2.2022, l'AOU ha ricevuto il Piano Dettagliato delle Attività.

A valle della verifica delle condizioni economiche, è stata autorizzata l'adesione alla Convenzione. Il servizio ha avuto inizio il 1.5.2022 e l'importo della proroga per l'anno 2022 è stato pari a euro 1.211.054,99. La proroga si è conclusa in data 30.4.2022 ed il nuovo servizio ha avuto inizio in data 1°5.2022. L'AOU non ha fornito motivazioni dettagliate a sostegno dell'esercizio dell'opzione di proroga tecnica.

Servizio di ristorazione per gli Enti del Servizio Nazionale.

La Convenzione Soresa è stata attivata il 2.3.2022, l'AOU ha aderito in data 24.3.2022 e il servizio è iniziato il 7.7.2022 in quanto si è dovuto attendere l'avvio del servizio da parte dell'AOU Federico II, in quanto la produzione dei pasti, sia per questa AOU che per l'ASL NA2, avviene presso le cucine dell'AOU Federico II.

L'importo della proroga per l'anno 2022 è stato pari a euro 612.931,62". L'AOU non ha fornito motivazioni dettagliate a sostegno dell'esercizio dell'opzione di proroga tecnica.

Nel questionario relativo al bilancio di esercizio 2023, parte seconda, domanda 7, il Collegio sindacale ha evidenziato che l'Azienda ha provveduto a proroghe di contratti

relativi alle categorie merceologiche individuate dal DPCM 11/07/2018 oltre la data di attivazione di quelli aggiudicati dalla centrale di committenza (art. 1, co. 550, l. n. 208/2015). Il Collegio sindacale ha riferito che *“è stata effettuata la proroga tecnica per la fornitura di **Servizi integrati di lava-noleggio**, di cui alla Convenzione stipulata da SoReSa con la ditta Hospital Service s.r.l. fino al 28.02.2025, a cui questa Amministrazione ha aderito giusta delibera n° 577 del 08/05/2019, nelle more dell’aggiudicazione della gara regionale espletata da SoReSa, per un importo presunto pari a € 411.652,83, oltre IVA”*

In sede istruttoria, la Sezione ha chiesto di relazionare più specificamente sui contratti prorogati e di documentare la sussistenza dei presupposti per il ricorso agli istituti della proroga negoziale e/o della proroga tecnica, in ossequio alla disciplina prevista dall’art. 106, D.Lgs. n. 50/2016 (oggi art. 120, co. 10 ss., D.Lgs. n. 36/2023) e di relazionare sull’emanazione di ulteriori atti di proroga, nonché sull’eventuale configurazione di ipotesi di rinegoziazione del contenuto contrattuale.

In riferimento ai **servizi integrati di lava-noleggio**, l’AOU, attraverso le deduzioni istruttorie, ha precisato che, non essendo ancora intervenuta la stipula della Convenzione da parte di Soresa con la ditta aggiudicataria, ha dovuto espletare una “gara ponte”, aggiudicata con delibera n. 35 del 22.1.2026. La proroga si è conclusa in data 28.2.2026 ed il nuovo servizio ha avuto inizio in data 1° 3.2026.

Con la summenzionata nota di riscontro l’Azienda, in merito alla proroga del contratto per il **Servizio di ristorazione per gli Enti del Servizio Nazionale**, ha rappresentato che *“Il contratto, derivante dall’adesione alla Convenzione stipulata dalla Centrale di committenza di riferimento della Regione Campania, Soresa, è scaduto il 31.08.2024;*

- il punto 4.2.2. del Disciplinare di gara Soresa, rubricato “proroga tecnica” prevede: “Ai sensi dell’art. 106, co. 11, del Codice, la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelle più favorevoli per la stazione appaltante”;

- pertanto, il contratto è stato prorogato per n° 6 mesi, fino al 28.02.2025;

- non essendo ancora pervenuta notifica di aggiudicazione da parte di Soresa, con nota prot. n° 8355 del 21/03/2025, è stata richiesta autorizzazione per l’espletamento in autonomia della gara per la durata di n° 1 anno;

- con nota assunta al protocollo aziendale con n° 9676 del 03/04/2025 Soresa, nell’evidenziare che era in corso la fase di verifica anomalia per la procedura per l’acquisizione “dei servizi integrati di

lava-noleggio a basso impatto ambientale per le Aziende Sanitarie della Regione Campania e della Regione Molise”, ha comunicato che non poteva essere concessa autorizzazione per il periodo richiesto (1 anno), autorizzando la gara “ponte” e la stipula del contratto avente durata e misura strettamente necessaria;

- con determinazione del Direttore Generale di Soresa n° 141 del 05/05/2025 è stato aggiudicato il lotto 5 destinato a questa A.O.U., alla ditta Pacifico s.r.l. subordinandone l'efficacia all'esito positivo delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti ai fini della partecipazione alla gara in capo agli aggiudicatari, giusto quanto disposto dall'art. 32, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016;

- tuttavia, nelle more dell'attivazione della nuova convenzione, al fine di evitare il ricorso ad ulteriori proroghe contrattuali, è stata indetta gara di durata contrattuale pari a n° 6 mesi, oltre a n° 6 mesi quale eventuale opzione di proroga, inserendo apposita clausola risolutiva espressa per l'eventuale attivazione di contratto analogo da parte della centrale di committenza;

- è stata avviata una procedura ristretta per la gara sopracitata, alla quale ha partecipato unicamente l'attuale fornitore del servizio;

- è in corso di nomina la Commissione giudicatrice;

- il contratto è attualmente prorogato fino al 31.12.2025, nelle more della conclusione della procedura di gara”.

È evidente che, in tal caso, Soresa ha avviato la gara per il nuovo affidamento del servizio eccessivamente a ridosso della scadenza del contratto precedente (31.8.2024), rendendo necessario l'utilizzo reiterato dell'istituto della proroga tecnica.

L'Amministrazione ha precisato che attualmente sono in corso proroghe per i servizi di seguito indicati:

Servizio di vigilanza armata

- con Delibera n. 546 del 29/07/2022, è stata aggiudicata la gara per l'affidamento del servizio di vigilanza armata presso le strutture dell'A.O.U. site nel Centro Storico, per la durata di un anno, eventualmente rinnovabile per ulteriori n° 12 mesi, alla società Rangers S.r.l., per l'importo di € 1.364.195,20 oltre IVA, prevedendo la clausola di salvaguardia in caso di attivazione di convenzioni centralizzate aventi analogo oggetto da parte di So.Re.Sa. S.p.A. o Consip S.p.A.;

- il contratto relativo al suddetto affidamento ha avuto inizio il 01/02/2023;

- successivamente, con Deliberazione n. 612 del 03/08/2023, è stata autorizzata l'adesione alla Convenzione So.Re.Sa. per il servizio di vigilanza armata per il lotto n. 9 (Rep. 161/23) per l'A.O.U. “L. Vanvitelli” con l'operatore Pegaso Security S.p.A., di durata quadriennale;

- a seguito di annullamento dell'affidamento alla ditta Pegaso Security disposto da So.Re.Sa. in ottemperanza della sentenza del T.A.R. Campania n° 00452/2024, questa AOU, con Delibera n° 118 del 15/02/2024, ha annullato la predetta delibera di adesione;
- So.Re.Sa. ha successivamente aggiudicato la gara all'Istituto di Vigilanza Privata Turris S.r.l. e, pertanto, in attesa di formale comunicazione da parte di So.Re.Sa., questa AOU ha disposto il rinnovo per la durata complessiva di 12 mesi e la proroga tecnica per n° 6 mesi ai sensi dell'art. 106 comma 1) lett. a e comma 11 del D.Lgs. n° 50/2016 entrambe previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili e riportate nel contratto;
- con Deliberazione del Direttore Generale n° 200 del 25.06.2025, per effetto delle sentenze del Tar Campania Napoli, Sez. I nn° 4696 e 4698 del 23/06/2025, SoReSa ha annullato la Determinazione del Direttore Generale n. 184 del 30 luglio 2024, limitatamente alle aggiudicazioni disposte per i lotti 9 e 10, con conseguente parziale rinnovo della procedura di verifica dell'attendibilità dell'offerta dell'Istituto Turris S.r.l., con riserva delle determinazioni consequenziali all'esito della rinnovata istruttoria;
- pertanto, nelle more di nuove determinazioni da parte di So.Re.Sa., con Deliberazione n. 648 del 31/07/2025, l'A.O.U. ha disposto un'ulteriore proroga tecnica per il periodo di n. 3 mesi, alle medesime condizioni, prevedendo la clausola di salvaguardia in caso di attivazione della convenzione per il servizio in oggetto da parte di So.Re.Sa. S.p.A. e di conclusione di tutte le procedure consequenziali, prima della scadenza del predetto termine;
- con Determinazione del Direttore Generale n. 276 del 17 settembre 2025, So.Re.Sa. ha aggiudicato i lotti 9 e 10 della gara per il servizio di vigilanza armata, all'operatore economico Istituto di Vigilanza Privata Turris S.r.l. subordinandone l'efficacia all'esito positivo delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti ai fini della partecipazione alla gara in capo al predetto aggiudicatario, giusto quanto disposto dall'art. 32, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016;
- con protocollo SoReSa-0020604-2025 del 13/11/2025 è stato comunicato a questa A.O.U. che, a seguito di aggiudicazione avvenuta con la predetta Determinazione del Direttore Generale n. 276/2024, è di prossima sottoscrizione la relativa Convenzione;
- per quanto su premesso, questa A.O.U. è attualmente in proroga".

E, nel caso specifico, evidenzia che "le proroghe sono state disposte in ossequio alle previsioni normative in quanto erano previste negli atti di gara e che l'espletamento della cd. gara ponte prima, e poi l'adesione alla gara regionale avrebbe comportato un ripetuto e difficoltoso cambio di appaltatore, tenuto conto che si tratta di un servizio ad alta intensità di manodopera che richiede l'applicazione della clausola sociale".

Attraverso le deduzioni istruttorie, l'AOU ha chiarito che la proroga si è conclusa in data 31.1.2026 ed il nuovo servizio ha avuto inizio il 1°2.2026.

Convenzione Soresa avente ad oggetto SIGMA "Servizi Integrati per la Gestione e Manutenzione delle Apparecchiature Biomediche"

- Con delibera n° 348 del 12.05.2021 questa Azienda ha aderito alla convenzione per la Fornitura di Servizi Integrati per la Gestione e la Manutenzione delle apparecchiature biomediche (S.I.G.M.A.) delle Aziende del Sistema Sanitario della Regione Campania, aggiudicata dalla centrale di committenza regionale So.Re.Sa. S.p.A. per il lotto 5 alla ditta Althea Italia S.p.A.

- Il contratto attuativo aveva durata di 4 anni dalla data di avvio del contratto, citata come "Fase di Esercizio del Servizio" negli atti di gara, con decorrenza 01.07.2021 fino al 30.06.2025.

- L'art. 1 del Disciplinare di Gara prevedeva che la durata del contratto potesse essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art.106, comma 11 del D.L.gs. n. 50/2016.

- In data 02.04.2025, Soresa ha comunicato l'imminente indizione della nuova procedura di gara".

È evidente, dunque, che la gara è stata indetta in prossimità della scadenza del precedente contratto (30.6.2025), in assenza del tempo necessario per poter fisiologicamente espletare la stessa entro tale data.

"- Successivamente Soresa ha comunicato che, con Determinazione n. 245 del 31.07.2025, è stata indetta la nuova procedura e che la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al 7 ottobre 2025". **Si evidenzia che il termine per la presentazione delle offerte viene fissato in data successiva alla scadenza del precedente contratto, ad ulteriore attestazione del ritardo con cui la gara è stata indetta.**

"- Considerato che, nei nuovi atti di gara è stato indicato un tempo pari a 9 mesi per l'espletamento della procedura a partire dalla pubblicazione del bando di gara e che il tempo di espletamento di una eventuale gara ponte si sarebbe sovrapposta all'iniziativa regionale, al fine continuare a garantire l'assistenza e la manutenzione delle apparecchiature biomediche, essenziale per le attività assistenziali, si è ritenuto opportuno provvedere ad una proroga tecnica del vigente contratto di manutenzione per un periodo di 12 mesi, fermo restando la clausola risolutiva in caso di preliminare attivazione della nuova Convenzione".

A riguardo, l'Azienda ha evidenziato che "ha disposto le suindicate proroghe tenendo conto della seguente normativa di riferimento.

1) articolo unico della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), commi da 548 a 550, relativi all'obbligo di approvvigionarsi per l'acquisto e la fornitura delle categorie merceologiche del

settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art. 9, comma 3, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, conv. con mod. in L. 23 giugno 2014, n. 89, esclusivamente tramite le centrali di committenza regionale di riferimento, ovvero della Consip S.p.a.;

- 2) art. 1 del DPCM 11 luglio 2018 pubblicato in G.U. – Serie Generale – n. 189 del 16.8.2018 il quale individua, tra le categorie merceologiche per le quali è previsto l'obbligo di approvvigionamento tramite centrali di committenza, tra gli altri i servizi di "Vigilanza armata" e di "lavanderia" di importo superiore ad € 40.000,00;*
- 3) art. 6, comma 15, L.R. 28/2003, come modificato dal comma 229 della L.R. 4/2011, e, da ultimo, dall'art. 61, comma 1, lett. f) e g) L.R. n. 5 del 29.6.2021, che individua So.Re.Sa. S.p.A. quale centrale unica di committenza, titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura di beni ed attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle ASL e delle A.O.;*
- 4) nota del 19 febbraio 2016 prot. 20518/2016, con la quale il Ministero dell'Economia e Finanze ed il Ministero della Salute ha fornito indicazioni agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per l'attuazione della norma sull'acquisizione di beni e servizi nel settore della sanità chiarendo che "per le categorie merceologiche per cui vi è l'obbligo di approvvigionamento tramite Soggetto Aggregatore o Consip (tra cui i servizi di lavanderia per gli enti del SSN) l'ente del Servizio Sanitario Nazionale verifica, in primo luogo, la presenza di iniziative attive (ad esempio convenzioni) alle quali aderire presso il Soggetto Aggregatore di riferimento o presso Consip. In assenza di iniziative attive, se il Soggetto Aggregatore di riferimento ha in programma un'iniziativa che tuttavia è in fase di avvio e comunque non è ancora perfezionata, è possibile ricorrere alla proroga del contratto, nel caso in cui vi sia espressa previsione nel bando di gara iniziale e nei termini in esso disciplinati, e comunque non oltre la data di attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o di Consip";*
- 5) delibera n. 576 del 28.7.2021 di Anac".*

Attraverso le deduzioni istruttorie, l'AOU ha chiarito che in data 9.12.2025 è stata pubblicata la composizione della Commissione giudicatrice, ma non ha fornito ulteriori riscontri circa l'esito della gara.

5.1. Ciò posto relativamente al *modus operandi* dell'Ente, è opportuno ribadire, in tale sede, le coordinate ermeneutiche già tracciate da questa Sezione in riferimento all'uso dell'istituto della "proroga tecnica" (cfr. deliberazioni nn. 29, 30 e 31/2026; deliberazioni nn. 167, 168, 169, 170 e 171/2025).

Si rammenta preliminarmente, in linea generale, che la fase esecutiva dei contratti ad evidenza pubblica rimane finalizzata alla cura in concreto di un pubblico interesse, che si

pone alla base della gara e che trova la sua compiuta realizzazione proprio attraverso l'erogazione della prestazione oggetto del contratto; infatti, l'attuazione in concreto dell'offerta risultata migliore deve essere lo specchio fedele di quanto risultato all'esito di un corretto confronto in sede di gara, perché altrimenti sarebbe facile aggirare in sede di esecuzione proprio le regole del buon andamento, della trasparenza e, non da ultimo, della concorrenza. In altre parole, l'esecuzione del contratto ad evidenza pubblica non è una "terra di nessuno" né un rapporto rigorosamente privatistico e rimane soggetta al controllo dei soggetti pubblici ed alla verifica e alla connessa conoscibilità da parte di eventuali soggetti controinteressati al subentro (Cons. St., Ad. Plen., n. 10/2020).

L'istituto della c.d. proroga tecnica, non espressamente e direttamente disciplinato dall'ordinamento sovranazionale degli appalti pubblici, trova collocazione all'interno delle fattispecie di "*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*" disciplinate dall'art. 106, D.Lgs. n. 50/2016 (oggi art. 120, D.Lgs. n. 36/2023), che ha recepito le previsioni dell'art. 72 della Direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.2.2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE. Si è dunque in presenza di una modifica dell'oggetto del contratto che concerne la maggiore durata dell'appalto e il cui fondamento normativo poggia sull'esigenza di garantire la continuità di un servizio nell'interesse dell'amministrazione, nelle more dello svolgimento della procedura di evidenza pubblica per il nuovo affidamento (cfr. SRCSIC/124/2020/PREV). Dunque, per ragioni di tutela della concorrenza e della competizione paritaria tra imprese, l'istituto della proroga assume una peculiare declinazione ove avente ad oggetto i contratti ad evidenza pubblica. Infatti, in base all'art. 106, D.Lgs. n. 50/2016, la proroga tecnica è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure funzionali all'individuazione di un nuovo contraente; e ciò onde evitare che, attraverso il ricorso a tale istituto si finisca per eludere la disciplina di matrice comunitaria avente ad oggetto siffatte procedure, alterando la fisiologica competizione concorrenziale tra gli operatori economici interessati.

Tale istituto, come già innanzi accennato, va tenuto concettualmente distinto dalla rinnovazione, operazione avente ad oggetto un contratto che ha già cessato la sua efficacia e che, sulla base di una rivalutazione dell'assetto degli interessi in gioco, viene nuovamente stipulato dall'amministrazione con il medesimo contraente, previa eventuale modifica dei contenuti, dando vita ad un rapporto giuridico autonomo rispetto al

precedente (istituto il cui spazio operativo, nell'ambito dei contratti pubblici, è piuttosto limitato).

In senso più ampio può osservarsi, richiamando le condivisibili coordinate ermeneutiche tracciate dalla Sezione regionale di controllo per la Sicilia (SRCSIC/124/2020/PREV), che, secondo quanto chiarito dal considerando n. 107 della Direttiva n. 2014/24/UE, “... *La nuova procedura d'appalto è necessaria quando sono apportate modifiche sostanziali al contratto iniziale, in particolare all'ambito di applicazione e al contenuto dei diritti e degli obblighi reciproci delle parti [...]. Tali modifiche dimostrano l'intenzione delle parti di rinegoziare elementi essenziali o condizioni del contratto in questione. Ciò si verifica in particolare quando le condizioni modificate avrebbero inciso sul risultato della procedura di base nel caso in cui fossero già state parte della procedura iniziale*”. Nel successivo considerando n. 111, è, poi, precisato che “rispetto ai singoli contratti, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la possibilità di prevedere modifiche mediante clausole di revisione o di opzione, senza che tali clausole conferiscano loro discrezionalità illimitata. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire in che misura le modifiche possano essere previste nel contratto iniziale”.

In applicazione di tale principio, con ampia e generale formulazione, l'art. 72, paragrafo 1, lett. a), della Direttiva n. 24/2014 stabilisce, pertanto, che “[i] contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto a norma della presente direttiva [...] se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro”. L'enunciato normativo è stato sostanzialmente recepito nell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016.

Ciò posto, con particolare riferimento alla modifica temporale del contratto realizzata tramite proroga tecnica, questa Sezione, ancora una volta attraverso la deliberazione n. 150/2025 (cfr. anche deliberazione n. 104/2025), ha avuto modo di precisare che solo il valore dell'opzione di proroga contrattuale di cui al co. 10 dell'art. 120, D.Lgs. n. 36/2023, in quanto necessariamente delimitata nell'*an* e nel *tempus*, risulta preventivamente stimabile. Al contrario, di regola, non appare aprioristicamente quantificabile, sia per l'eccezionalità (quindi, imprevedibilità) della ipotesi, sia per l'incertezza circa la sua eventuale reiterazione, il valore della proroga tecnica di cui al co. 11 dell'art. 120, D.Lgs. n.

36/2023 (precedentemente co. 11 dell'art. 106, D.Lgs. n. 50/2016, applicabile al caso di specie). Infatti, nella sua connotazione ordinaria, l'istituto della proroga tecnica appare ontologicamente incompatibile con una predeterminazione puntuale della durata in quanto volto a porre rimedio all'eventuale protrazione della gara per il rinnovo della commessa pubblica, protrazione la cui lunghezza, risultando legata a circostanze oggettive ed eccezionali che prescindono dalla volontà dell'amministrazione, non può essere aprioristicamente delimitata. Del resto, anche la Relazione illustrativa del D.Lgs. n. 36/2023, redatta dall'Ufficio studi del Consiglio di Stato, a pag. 172, rileva che la proroga tecnica risulta attivabile solo ove ricorrano situazioni "*eccezionali*"; sicché è ragionevole ritenere che, data la non ordinarietà di tali situazioni, sia ben difficile poter operare una preventiva perimetrazione temporale della durata delle stesse e della conseguente durata della proroga tecnica.

Anche sotto la vigenza del Codice del 2016, la giurisprudenza amministrativa ha condivisibilmente chiarito che la proroga tecnica è ammissibile solo per circostanze "*obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione*" (Tar Campania, Napoli, n. 4109/2018; TRGA Trento, n. 382/2018), richiedendosi al riguardo una analitica motivazione (Tar Lazio, Roma, n. 9212/2018). Più precisamente, affinché la proroga tecnica sia legittima, devono ricorrere i seguenti presupposti:

- i) la proroga deve rivestire carattere eccezionale, risultando utilizzabile solo nei casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento del nuovo contraente;
- ii) deve avere carattere temporaneo, rappresentando uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro (c.d. contratto ponte);
- iii) l'Amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi nell'indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario e/o nella redazione della documentazione di gara. Infatti, la proroga tecnica trova giustificazione solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva esigenza di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un altro contraente (Tar Campania, Napoli, n. 891/2022). Peraltro, dal momento che il co. 11 dell'art. 106 fa riferimento alla necessità della proroga ai fini della "*conclusione*" delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, presupposto per l'esercizio di tale facoltà va

ravvisato nella circostanza che tale gara sia stata già quantomeno bandita. Del resto, costituisce *modus operandi* fisiologico e ragionevole bandire la nuova gara ben prima che il contratto stipulato ad esito della precedente sia scaduto. In tal senso si è più volte espressa anche la giurisprudenza amministrativa, osservando che “il ricorso alla c.d. proroga tecnica presuppone, altresì, che la procedura per l’individuazione del nuovo contraente sia già in corso” (sul punto, cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, n. 314/2024; Tar Veneto, n. 449/2024; Tar Sicilia, Catania, n. 3383/2023; cfr. anche Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lombardia, n. 141/2025);

iiii) la proroga tecnica deve essere disposta dall’Amministrazione prima della scadenza del contratto al quale detta proroga si riferisce, poiché presuppone che esso sia ancora in corso di esecuzione (Tar Lazio, Roma, n. 14297/2023).

In definitiva, l’istituto della proroga tecnica rappresenta una *“soluzione di carattere eccezionale in caso di effettiva necessità di assicurare il servizio e sempre che l’esigenza di ricorrere a tale dilazione del termine di durata dell’affidamento non dipenda da causa imputabile alla stazione appaltante”* (ex plurimis, Cons. St., n. 2882/2009), altrimenti dovendosi attivare i necessari meccanismi concorrenziali, volti a preservare la parità di trattamento degli operatori economici del mercato di riferimento.

Opinare diversamente significherebbe – paradossalmente – tramutare la proroga tecnica da strumento eccezionale a strumento adoperabile per fronteggiare ritardi ordinari ascrivibili a problematiche organizzative dell’amministrazione o difficoltà connesse alla stesura della documentazione di gara, ossia evenienze fronteggiabili attraverso la diligente attivazione dei funzionari pubblici responsabili. Infatti, opinando in senso contrario l’opzione di proroga tecnica puntualmente prevista e delimitata negli atti di gara finirebbe per smarrire il suo carattere di eccezionalità ed imprevedibilità, tramutandosi in uno strumento ordinario di gestione della fase esecutiva del contratto, con conseguente affievolimento anche dell’obbligo motivazionale richiesto. Ciò andrebbe a stemperare la netta linea di demarcazione con la proroga contrattuale – in conseguenza dello sbiadimento del confine tra i due istituti, costituita proprio dall’imprevedibilità ed eccezionalità delle circostanze che giustificano il ricorso alla proroga tecnica – che, invece, il nuovo codice, attraverso la collocazione topografica della disciplina dei due istituti in commi separati, ha inteso più nettamente rimarcare.

Da ultimo, deve osservarsi che la puntuale delimitazione dell'ambito operativo della proroga tecnica si pone a presidio non solo del bene giuridico concorrenza, senz'altro leso dalla dilatazione temporale senza gara dei contratti già in essere, ma anche dell'interesse pubblico e, in ultima analisi, del risultato; infatti, il mancato completamento della nuova gara prima della scadenza del precedente contratto – in specie ove avvenga in maniera sistematica – **mette a rischio l'esecuzione della prestazione finalizzata alla realizzazione dell'interesse pubblico**, poiché il precedente contraente potrebbe *medio tempore* aver perso i requisiti oggettivi e/o soggettivi richiesti o essersi venuto a trovare in una situazione di crisi di impresa o insolvenza, circostanze che compromettono la sua capacità di erogazione del servizio o della fornitura, cui l'amministrazione non potrebbe porre tempestivamente rimedio facendo subentrare nuovo contraente. Tale rischio risulta particolarmente elevato laddove la proroga tecnica riguardi contratti aventi ad oggetto prestazioni a loro volta funzionali alla successiva erogazione di prestazioni sanitarie, rischiando di impattare in senso negativo sulla salvaguardia del diritto fondamentale alla salute (art. 32 Cost.), riferibile agli utenti del servizio sanitario nazionale.

5.2. Rapportando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, emerge un impiego dell'istituto della proroga tecnica che non si pone in piena sintonia con il quadro normativo di riferimento.

Invero, quantomeno in riferimento al servizio di ristorazione ed al servizio per la gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche, emerge un oggettivo ritardo nell'indizione della gara da parte di Soresa s.p.a. ed un difetto di tempestiva sollecitazione da parte dell'AOU; circostanze in virtù delle quali il completamento della nuova gara e l'erogazione del servizio da parte del nuovo aggiudicatario si sono collocati in un momento ampiamente posteriore rispetto alla scadenza del relativo contratto, imponendo l'utilizzo dell'istituto della proroga tecnica.

Tali circostanze sono idonee ad evidenziare un *modus operandi* patologico delle amministrazioni indicate (si rammenta che Soresa s.p.a. ha natura giuridica di società in house della Regione Campania) ed è configurata quale centrale unica di acquisto, titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni, attrezzature sanitarie e servizi non sanitari delle ASL e delle AO; è delegata come centrale unica dei pagamenti (CUP) delle ASL e delle AO per l'esercizio del servizio sanitario e dei debiti, regolarmente accertati; ha il compito di assistere e supportare le ASL e le AO in materia di controllo di

gestione e di pianificazione aziendale nei settori tecnologico, informatico e logistico-gestionale; per approfondimenti sulla struttura organizzativa e sulle modalità operativa di Soresa s.p.a. si rimanda alla deliberazione n. 242/2025 di questa Sezione).

Laddove la nuova gara venga bandita a ridosso della scadenza del precedente contratto avente ad oggetto il medesimo servizio, diviene sostanzialmente impossibile individuare per tempo – attraverso una procedura selettiva rispettosa del principio di *par condicio* – il nuovo contraente. E tale ritardo appare imputabile ad un ritardo nell'indizione della nuova gara e ad un difetto di coordinamento tra le amministrazioni sopra indicate.

Infatti, alla luce di quanto rappresentato dall'Ente, il mancato completamento delle nuove gare entro il termine di scadenza dei precedenti contratti non appare dovuto alla verifica di eventi imprevedibili ed eccezionali non imputabili alle Amministrazioni coinvolte.

Del resto, proprio l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (risalente al 1°4.2023) avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione – stimolando la collaborazione sinergica tra le sue diverse articolazioni – ad una anticipata predisposizione della documentazione di gara aggiornata, in guisa tale da disporre di un arco temporale anteriore alla scadenza del contratto congruo al completamento della procedura (tenuto conto che l'allegato I.3 al d.lgs. n. 36/2023 individua, quale termine per la conclusione delle procedure aperte con selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, un termine di 9 mesi); ciò anche tenuto conto della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, legati alla preservazione delle prestazioni erogate dagli Enti del servizio sanitario nazionale, strettamente funzionali alla salvaguardia del diritto di salute dei cittadini.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, la Sezione evidenzia l'opportunità di un monitoraggio, da eseguire nei successivi cicli di bilancio, circa le modalità di gestione della fase esecutiva dei contratti ad evidenza pubblica stipulati dall'Ente.

Sul punto, si sollecita l'Ente al rigoroso rispetto di quanto previsto dagli artt. 120, 121, 122, 123 e 124, d.lgs. n. 36/2023, in coerenza con le coordinate ermeneutiche tracciate da questa Sezione, anzitutto in riferimento all'impiego degli strumenti negoziali della proroga e della proroga tecnica.

6. Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro

Nel questionario al bilancio d'esercizio 2022, parte terza, domanda 2, il Collegio sindacale ha affermato che l'Azienda ha provveduto alle assunzioni ed ai conferimenti di incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2 bis, cc. 1, 3 e 5 del d.l. n. 18/2020 per n. 48 contratti e l'importo di euro 2.076.081,01 quali Conferimenti di incarichi di lavoro autonomo (e co.co.co) – co. 1 lett. a).

Nel questionario al bilancio d'esercizio 2023, parte seconda, domanda 34, il Collegio sindacale ha affermato che l'Azienda ha provveduto alle assunzioni ed ai conferimenti di incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2 bis, cc. 1, 3 e 5 del d.l. n. 18/2020, secondo la seguente tabella.

34.1 In caso di risposta affermativa compilare la seguente tabella:

Descrizione	Numero Contratti	Costo da C.E. (importo in euro)
Conferimento di incarichi di lavoro autonomo (e co.co.co.) - co. 1, lett. a)	32	1.145.538,83 €
Personale di cui al co. 547, art. 1, l. n. 145/2018, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale - co. 1, lett. b)	2	61.966,75 €
Incarichi a laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali - co. 3	21	143.386,13 €
Incarichi a personale in quiescenza - co. 5	2	24.000,00 €
Totale	57	1.374.891,71 €

Alla richiesta di relazionare a riguardo, l'Azienda ha affermato di aver “conservato gli incarichi di lavoro autonomo anche negli anni 2022 e 2023 nel rispetto della normativa dell'art. 2 bis, co. 1, 3 e 5 del d.l. n. 18/2020, utilizzando le misure straordinarie definite dalla normativa sopra riportata per il personale sanitario. Tali procedure si erano rese necessarie per far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione della pandemia del COVID-19 per la cura dei pazienti affetti dal già menzionato virus nonché garantire i livelli essenziali di assistenza a supporto anche degli incrementi di posti letto per la terapia intensiva e sub-intensiva, portando il numero dei contratti da 48 nel 2022 a 57 nel 2023 nel rispetto della dell'art. 2 bis, co. 1, 3 e 5”.

La Sezione ha altresì osservato che, tra le componenti della voce **Acquisti di servizi sanitari**, come mostrato nella tabella di seguito, vi è un forte impatto della voce Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.

	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	diff. % 2022/2021	Consuntivo 2023	diff. % 2023/2022
Acquisti di servizi sanitari	46.963.903,26	49.023.962,37	4,39%	43.447.347,03	-12,84%
di cui: - Prestazioni altra assistenza specialistica ambulatoriale (da privato - Medici SUMAI)	7.299.064,38	7.392.821,93	1,28%	7.541.048,15	1,97%
di cui: - Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	31.877.220,65	30.847.160,94	-3,23%	25.275.565,29	-22,04%

In merito alle Prestazioni di specialistica ambulatoriale, nella Nota integrativa al bilancio d'esercizio 2023 (p. 96), è specificato che *“L'azienda nel corso del 2023 ha fatto ricorso a prestazioni di specialistica ambulatoriale con incarichi professionali sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, debitamente autorizzati, la cui attribuzione si è resa necessaria per sopperire alle carenze in organico di alcuni profili medici, specie nelle aree di emergenza e dei servizi, che hanno rischiato di compromettere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza definiti con D.P.C.M. 29/11/2001. L'importo leggermente in aumento rispetto all'esercizio precedente”*.

Con la nota di riscontro, in relazione alle prestazioni da medici SUMAI, l'Amministrazione ha rappresentato che *“Nel corso del periodo che ha visto la Regione Campania in piano di rientro, la stessa ha dovuto attuare su disposizioni ministeriali un blocco del turnover del personale sanitario regionale con l'obiettivo di risanare il bilancio regionale. Tale misura ha comportato una riorganizzazione del sistema sanitario incidendo notevolmente anche sull'AOU L. Vanvitelli che ha dovuto far ricorso a prestazioni di specialistica ambulatoriale con incarichi professionali sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, debitamente autorizzati. Le prestazioni di specialistica ambulatoriale si sono rese necessarie per sopperire alle carenze in organico di alcuni profili medici al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, arrivando nel 2023 ad avere nel proprio organico n. 70,79 unità di medici “Full Time Equivalent” in relazione alle ore erogate”* e ha allegato un elenco indicante le ore complessive suddivise per denominate unità operative e n. unità di servizio, che sommano 70,79 unità per l'anno 2023.

Per ciò che riguarda le Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, la Sezione ha rilevato un decremento dal 2021 al 2022 del 3,23% e dal 2022 al 2023 del 22,04% per un totale di euro 6.601.655,36 dal 2021 al 2023 (tabella seguente).

Nella Nota integrativa al bilancio d'esercizio 2023 (p. 98), si è ricavato che *“L'unica voce che ha registrato un incremento è quella relativa alle collaborazioni coordinate e continuative che riguardano il personale sanitario assunto come cococo per le esigenze dell'AOU”*.

Inoltre, è affermato che nella voce *“è registrato il costo del personale sanitario dipendente dell'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli impiegato nell'attività assistenziale. A riguardo si precisa che nell'AOU, sotto l'aspetto strettamente giuridico, a fianco alle unità di personale assunto direttamente dall'Azienda in questi ultimi anni tramite concorsi o per trasferimenti, vi lavora personale dipendente dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli al quale viene riconosciuto dall'A.O.U. sia un'indennità aggiuntiva allo stipendio base corrisposto dall'Università, destinata a remunerare l'attività assistenziale prestata, sia altri compensi*

previsti dai Contratti applicabili in ambito sanitario, come da Convenzione tra la Regione e l'Università degli Studi di Napoli "Luigi Vanvitelli", attualmente vigente. Il decremento è dovuto al minor costo per il personale andato in quiescenza".

Si è chiesto di relazionare a riguardo, con particolare riferimento agli argomenti "personale sanitario assunto come cococo" e "indennità aggiuntiva allo stipendio base corrisposto dall'Università". L'Amministrazione, in merito al primo punto, ha spiegato che "nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al PTFP 2021/2023, approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 307 del 21/06/2022, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e la continuità del servizio pubblico in particolare per le necessità connesse all'emergenza sanitaria COVID-19, nel 2022 ha proceduto al reclutamento del personale necessario conferendo incarichi di collaborazione a profili della Dirigenza Medica e Sanitaria iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione. Infatti, sono state attivate le procedure di cui al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ed in particolare l'art.2 bis, in materia di misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario che stabilisce: "Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza ...omissis... le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, possono: a) procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa,".

I medici specializzandi così reclutati continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica debitamente integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività svolta. Tale integrazione, a carico dell'Azienda che conferisce l'incarico, è pari alla differenza fra quanto percepito dal contratto di formazione e il trattamento previsto dal CCNL Sanità per il dirigente di analogo profilo neoassunto, assicurando, altresì, agli stessi le voci retributive accessorie connesse all'emergenza.

Nelle more della stabilizzazione e nel rispetto sia del PTFP che dei fondi, nel 2023 sono stati prorogati senza soluzione di continuità sino al 31 dicembre 2023, i contratti di lavoro del personale precario reclutato ai sensi dell'art 2 bis del DL 17 marzo 2020 n.18 con contratti di lavoro flessibile, di cui all'art 1, comma 268, lett. b) legge 234/2021 e ss.mm.ii."

In merito al secondo punto, l'Azienda ha precisato che *"nel 2022 e nel 2023 era vigente il Protocollo d'Intesa tra Regione e Seconda Università degli studi di Napoli, oggi Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" approvato dalla Regione Campania con il DCA n. 47 del 10.06.2016 e con deliberazione del Commissario Straordinario dell'A.O.U. n.680 del 27/07/2016 si è eseguita la presa d'atto dello stesso. Con tale protocollo la Regione Campania, l'Università e l'AOU si impegnano a realizzare una fattiva collaborazione per l'integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca tra il Servizio Sanitario Regionale (SSR) e la Scuola di Medicina e Chirurgia ed i Dipartimenti Universitari di Area Medica perseguendo, negli adempimenti e nelle determinazioni di competenza, la qualità e l'efficienza dell'attività integrata di assistenza, didattica e ricerca, nell'interesse congiunto di tutela della salute della collettività e dei singoli cittadini. Relativamente all'indennità aggiuntiva allo stipendio base corrisposto dall'Università, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 517/1999, ai professori e ricercatori universitari compete, oltre al trattamento economico erogato dall'Università, un trattamento aggiuntivo erogato dall'AOU, graduato e proporzionato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico ricoperto, i cui criteri e valori sono stabiliti dal CCNL e dai contratti integrativi aziendali per il personale della dirigenza sanitaria del SSN, assicurando comunque che il trattamento economico fondamentale complessivo non sia inferiore a quello del personale dirigente del SSR di pari funzioni, mansioni e anzianità, in rapporto all'impegno orario complessivo. Mentre, per il trattamento economico del personale non docente che presta servizio presso l'AOU compete, oltre al trattamento erogato dall'Università, l'indennità di equiparazione di cui all'art 31 del D.P.R. 761/79, erogato dall'AOU, come differenza tra il trattamento economico del CCNL Istruzione e Ricerca e il CCNL Comparto Sanità di pari mansioni e funzioni, oltre specifiche disposizioni previste dal CCNL SSN. Pertanto, tale voce di costo è in diminuzione in considerazione delle nuove assunzioni eseguite dall'AOU in virtù dei Piani triennali di fabbisogno del personale approvati dalla Regione Campania in questi ultimi anni, andando a sostituire il personale universitario andato in quiescenza"*.

In relazione alla voce **Acquisti per Servizi non sanitari**, nello specifico la voce Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, misura un decremento del 9,39% tra il 2021 e 2022 e del 47,77% tra il 2022 e il 2023.

Si può osservare che le Indennità a personale universitario (area sanitaria e area non sanitaria) si riducono di euro 4.943.924,04 dal 2021 al 2023. Nello stesso periodo, il Lavoro interinale (area sanitaria e area non sanitaria) subisce un decremento di euro 5.039.162,68 (totale per entrambe le voci di euro 9.983.086,72).

	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	diff. % 2022/2021	Consuntivo 2023	diff. % 2023/2022	differenza 2023/2021	diff. % 2023/2021
Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	31.877.220,65	30.847.160,94	-3,23%	25.275.565,29	-22,04%	- 6.601.655,36	-20,71%
<i>di cui: - Indennità a personale universitario - area sanitaria</i>	21.265.664,11	22.976.861,92	8,05%	18.689.003,02	-22,94%	- 2.576.661,09	-12,12%
<i>di cui: - Lavoro interinale - area sanitaria</i>	2.608.944,55	814.403,12	-68,78%	0,00		- 2.608.944,55	-100,00%
Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	12.704.647,32	11.511.550,99	-9,39%	7.790.058,84	-47,77%	- 4.914.588,48	-38,68%
<i>di cui: - Indennità a personale universitario - area non sanitaria</i>	9.553.927,97	9.243.733,05	-3,25%	7.186.665,02	-28,62%	- 2.367.262,95	-24,78%
<i>di cui: - Lavoro interinale - area non sanitaria</i>	2.525.330,77	1.753.404,21	-30,57%	95.112,64	-1743,50%	- 2.430.218,13	-96,23%

Appare necessario sottolineare che le Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie e le Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie decrementano dal 2021 al 2023, rispettivamente, per euro -6.601.655,36 (-20,71%) e euro -4.914.588,48 (-38,68%), per una flessione totale di euro -11.516.243,84.

7. Costo del personale

Nel Costo del personale, si è osservato un incremento dei costi per Personale ruolo comparto sanitario e un incremento, maggiormente accentuato nel triennio, dei costi per Personale ruolo tecnico e per Personale ruolo amministrativo, come evidenziato in tabella. Si è rilevato un incremento totale di euro 20.532.719,67 (+88,90%) dal 2021 al 2023.

	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	diff. % 2022/2021	Consuntivo 2023	diff. % 2023/2022	differenza 2023/2021	diff. % 2023/2021
Personale Ruolo Sanitario	22.504.123,18	27.698.294,61	23,08%	34.491.564,94	19,70%	11.987.441,76	53,27%
Personale Ruolo Tecnico	163.964,71	1.922.342,23	1072,41%	5.143.746,32	62,63%	4.979.781,61	3037,11%
Personale Ruolo Amministrativo	429.398,60	2.280.254,11	431,03%	3.994.894,90	42,92%	3.565.496,30	830,35%
	23.097.486,49	31.900.890,95	38,11%	43.630.206,16	26,88%	20.532.719,67	88,90%

Nel questionario al bilancio d'esercizio 2022 e 2023, rispettivamente, domanda 13.1 e 21, parte II - Componenti negative di bilancio, il Collegio sindacale ha evidenziato che la spesa per il personale non ha rispettato il limite calcolato ai sensi dell'art. 11, c. 1 del d.l. n. 35/2019 con riferimento alla spesa sostenuta nel 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'Intesa 23 marzo 2005.

Si è chiesto di relazionare sulle motivazioni del mancato rispetto del limite della spesa di personale per gli anni 2022 e 2023 e l'Azienda ha relazionato che "l'articolo n. 11, comma 1 del

D.Lgs. n. 35/2019 conferisce all'Azienda la scelta di scegliere il valore di costo del personale quale tetto di spesa tra il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018 o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito definito "a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191."

Con DGRC n. 103/2025, la Regione Campania ha definito il budget di spesa del personale delle aziende sanitarie della Campania, nel rispetto del limite del costo del personale 2004 meno l'1,4%, come previsto dalla L. 191/2009. In tale Decreto si conferma per l'AOU L. Vanvitelli che il costo del personale è pari a 62.072.866 €.

Relativamente l'esercizio 2022 l'AOU L. Vanvitelli ha rispettato limite del costo del personale 2004 meno l'1,4%, come previsto dalla L. 191/2009 come si evince dalla tabella di seguito esposta".

AOU VANVITELLI: COSTO DEL PERSONALE 2022 E LIMITE 1,4% COSTO DEL PERSONALE ANNO 2004			
Voci di Costo del Personale (valori in €/000)	CE CONS 2022	COSTI COVID CONS 2022	CE 2022 AL NETTO COSTI COVID
Personale dipendente a tempo indeterminato	28.215.209	1.205.871	27.009.338
Personale dipendente a tempo determinato	3.685.682	1.174.605	2.511.077
Totale personale dipendente a T.I. e T.D.	31.900.891	2.380.476	29.520.415
Restante personale (Lavoro interinale - Borse di studio e Collaborazioni)	5.070.232	1.927.794	3.142.438
Totale Costo del Personale	36.971.123	4.308.271	32.662.852
Indennità a personale universitario	32.220.595	333.702	31.886.893
Totale Costo del Personale	69.191.718	4.641.972	64.549.746
IRAP sul costo del personale	4.530.602	342.820	4.187.782
Totale Costo del Personale comprensivo di IRAP (A)	73.722.320	4.984.793	68.737.527
Spese per rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti dopo il 2004	23.707.203		23.707.203
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	-		-
Spese sostenute dall'AOU per proprio personale in comando presso altre Asl-AO-AOU	2.346.099		2.346.099
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	142.004		142.004
Spese relative ad assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. 502/92 e successive modificazioni	488.474		-
Totale spese a detrarre (B)	26.683.779	-	26.195.305
Totale Costo del Personale ai fini del limite del 1,4% L. 191/2009 (C=A-B)	47.038.541	4.984.793	42.542.222
TETTO AOU VANVITELLI Limite del 1,4% L. 191/2009 (D)	62.072.866		62.072.866
INCREMENTO POSSIBILE COSTO DEL PERSONALE (D-C)	15.034.325		19.530.644

Relativamente l'esercizio 2023 l'AOU L. Vanvitelli ha rispettato limite del costo del personale 2004 meno l'1,4%, come previsto dalla L. 191/2009 come si evince dalla tabella di seguito esposta.

AOU VANVITELLI: COSTO DEL PERSONALE 2023 E LIMITE 1,4% COSTO DEL PERSONALE ANNO 2004			
Voci di Costo del Personale (valori in €/000)	CE CONS 2023	COSTI COVID CONS 2023	CE 2023 AL NETTO COSTI COVID
Personale dipendente a tempo indeterminato	42.476.936		42.476.936
Personale dipendente a tempo determinato	1.153.270	692.423	460.847
Totale personale dipendente a T.I. e T.D.	43.630.206	692.423	42.937.783
Restante personale (Lavoro interinale - Borse di studio e Collaborazioni)	2.609.648	1.794.311	815.337
Totale Costo del Personale	46.239.854	2.486.735	43.753.120
Indennità a personale universitario	25.875.668		25.875.668
Totale Costo del Personale	72.115.523	2.486.735	69.628.788
IRAP sul costo del personale	4.803.426	197.688	4.605.738
Totale Costo del Personale comprensivo di IRAP (A)	76.918.949	2.684.423	74.234.526
Spese per rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti dopo il 2004	25.128.029		25.128.029
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	-		-
Spese sostenute dall'AOU per proprio personale in comando presso altre Asl-AO-AOU	2.355.564		2.355.564
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	226.064		226.064
Spese relative ad assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. 502/92 e successive modificazioni	268.323		-
Totale spese a detrarre (B)	27.977.980	-	27.709.657
Totale Costo del Personale ai fini del limite del 1,4% L. 191/2009 (C=A-B)	48.940.969	2.684.423	46.524.869
TETTO AOU VANVITELLI Limite del 1,4% L. 191/2009 (D)	62.072.866		62.072.866
INCREMENTO POSSIBILE COSTO DEL PERSONALE (D-C)	13.131.897		15.547.997

Si rappresenta che le tabelle sopra esposte, sono state già oggetto di controllo, in quanto vengono inviate in Regione Campania per le opportune verifiche trimestrali sull'andamento economico al fine di consentire ai competenti uffici di effettuare la necessaria istruttoria per la raccolta delle informazioni necessarie per relazionare ai Ministeri competenti e, allo stato, non sono mai stati sollevati rilievi e/o osservazioni".

Sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione si evince che negli esercizi 2022 e 2023 la spesa per il personale è stata superiore a quella del 2018, ma comunque nei limiti del tetto parametrato all'anno 2004 con l'incremento dell'1,4 per cento, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, co. 1, del d.l. n. 35/2019.

Occorre rilevare che, a tal proposito, si è recentemente pronunciata la Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la delibera n. 9 del 4.4.2025, sviluppando argomentazioni che questa Sezione ritiene di condividere.

Il quesito sottoposto all'organo nomofilattico era finalizzato a chiarire se il limite di spesa del personale individuato dall'art. 11, co. 1, D.L. n. 35/2019 debba essere riferito al singolo ente del SSR ovvero alla Regione tenuta a governare, a livello aggregato, la spesa del personale di tutti gli enti del SSR.

La giurisprudenza contabile (*ex plurimis*, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 10 ottobre 2023, n. 219) ha, in sede di controllo sulle aziende sanitarie locali, accertato la violazione dei parametri *de quibus* senza verificarne la violazione a livello regionale, invitando di conseguenza l'azienda scrutinata (e non la Regione di appartenenza) ad adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità riscontrate.

In altri casi, invece, la verifica in commento è stata effettuata con deliberazioni cumulative su tutti gli enti componenti il servizio sanitario regionale, nelle quali il rispetto (o la violazione) dei parametri di riferimento venivano accertati, appunto, in capo alla Regione (*ex plurimis*, Sezione regionale di controllo per il Veneto 11 giugno 2020, n. 98; 28 gennaio 2022, n. 13; 29 dicembre 2022, n. 227; Sezione regionale di controllo per la Toscana, 6 maggio 2022, n. 73).

Ad avviso della Sezione delle Autonomie, argomentazioni di carattere testuale e sistematico fanno propendere per la tesi secondo cui il limite di spesa previsto dall'articolo 11, co. 1 debba essere interpretato in senso "complessivo" (cioè al livello del servizio sanitario regionale), e quindi debba essere accertato dalle Sezioni regionali di controllo *uno actu* nei confronti delle singole Regioni. In particolare, sotto il versante testuale, espliciti sono i riferimenti al livello regionale contenuti nel D.L. n. 35/2019, ove l'opzione del legislatore è stata quella di: - specificare che l'obbligo di contenimento riguarda gli *"enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni"*;

- prevedere che *"I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente"*;

- consentire che *"Qualora nella singola Regione emergano, sulla base della metodologia di cui al sesto periodo, obiettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza" sia "concessa alla medesima Regione un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale"*.

Dal complesso di tali disposizioni emerge chiaramente come il sistema di limitazione della spesa introdotto faccia riferimento all'aggregato regionale, in quanto a tale livello vengono conseguiti, e possono dunque essere misurati, gli obiettivi di miglioramento che poi si riverberano sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Valutando il limite a livello regionale è possibile che la situazione di un'azienda, che non sia riuscita a rispettare il tetto trovi compensazione nel consolidato regionale per via dei risultati positivi conseguiti da altre aziende della Regione.

Tale impostazione è coerente con la *ratio* della norma in esame, tendente alla responsabilizzazione delle regioni nella programmazione e nel governo della sanità sul proprio territorio.

Pertanto, la Sezione si riserva di verificare in altra sede il rispetto dei limiti in esame a livello aggregato regionale.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, deve ritenersi superato il rilievo formulato, ferma restando la necessità di operare un approfondimento sul punto in altra sede, alla luce delle condivisibili coordinate ermeneutiche elaborate dalla Sezione delle Autonomie.

7.1. Nelle successive domande del questionario, rispettivamente, 17 e 28, il Collegio sindacale ha affermato che l'ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 1 co. 268, lett. b), l. 234/2021 di assumere a tempo indeterminato il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario per le funzioni reinternalizzate, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale. Le unità di personale assunte sono pari, per il 2022, a n. 60 e per il 2023, a n. 16, per un costo complessivo sostenuto, rispettivamente, pari a euro 1.072.886,12 e euro 186.171,70.

Nella nota integrativa al bilancio d'esercizio 2022 (p. 82), è spiegato che "A partire dal 2021, per sopperire alla carenza di personale e per permettere alle strutture (quali ad esempio la Clinica Ostetrica in cui è attivo il Pronto Soccorso Ostetrico e la TIN) di poter operare al meglio ed a pieno regime e per la ulteriore criticità legata alla gestione dell'emergenza Covid sono state assunte unità di personale medico e sanitario a seguito di bandi di concorsi pubblici, anche provenienti da altre Aziende regionali ed extraregionali, in quanto, come già precedentemente illustrato, l'Azienda operava prevalentemente con personale universitario". Rispetto al 2021 si registra quindi un aumento complessivo del costo del personale pari a circa il 38% al quale corrisponde ad una contrazione del costo del lavoro somministrato area sanitaria e non sanitaria e più precisamente delle voci (BA1430) "Lavoro interinale area sanitaria" del 68,78% e (BA1820) "Lavoro interinale area non sanitaria" del 30,57 %.

Si è chiesto di relazionare sulla dinamica crescente del Costo del personale (incremento nel triennio 2021/2023 di euro 20.532.719,67) parzialmente compensato dal decremento di euro -9.983.086,72 delle voci Indennità a personale universitario e Lavoro interinale (area sanitaria e area non sanitaria) (cfr § 6. Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro - ultima tabella).

L'Amministrazione ha riferito che *"Il piano del fabbisogno del personale dell'AOU L. Vanvitelli per gli anni 2022 e 2023 è stato predisposto tenendo conto di un'analisi globale degli impegni cui è tenuta questa Azienda, nel rispetto delle proprie caratteristiche e specifiche competenze nell'ambito del territorio, nel rispetto del proprio profilo giuridico, nonché in termini di obiettivi qualitativi compatibili con le risorse finanziarie disponibili e in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e del piano della performance.*

Per gli anni 2022 e 2023 il piano di fabbisogno è stato predisposto in conformità alla DGRC 593/2020 nel rispetto del Disciplinare tecnico "Metodologia di determinazione del Fabbisogno di Personale del SSR" della Regione Campania compatibile con il limite di spesa del personale stabilito dalla legge 191/2009.

Il costo del personale aziendale è incrementato nel triennio 2021/2023 in relazione alle assunzioni eseguite e autorizzate pari a n. 495 unità di personale nel 2022 e n. 111 unità di personale nel 2023 al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- Riduzione progressiva della quota di personale interinale operante in Azienda al fine dell'azzeramento dello stesso in conformità a quanto previsto dalla del. ANAC n. 738 del 31/07/2018;*
- Attivazione delle procedure di stabilizzazione del personale previste dal D.Lgs. 75/2021 e ss.mm. e ii. Art.20 comma 1 e 2, (D.Lgs. n. 80/2021, convertito con legge n. 113 del 6 agosto 2021), ai sensi del Decreto Madia, fino al 31 dicembre 2022;*
- Attivazione delle procedure di stabilizzazione del personale nel rispetto di quanto definito dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022, all'art. 1 comma 268, per il personale reclutato con contratti a tempo determinato con procedure concorsuali, valorizzando la professionalità nel prestare servizio durante l'emergenza pandemica COVID-19;*
- Implementazione delle attività legate alle aree di pronto soccorso ostetrico e intensivo-neonatale già attivate, nonché delle strutture di prossima attivazione."*

Alla luce di quanto riportato, si ritiene di poter superare i rilievi mossi, pur sottolineando l'andamento in forte crescita del costo del personale per gli anni considerati.

8. Proventi ed Oneri straordinari

Il Saldo dei Proventi e Oneri straordinari assume il valore positivo di euro 3.902.215,16 nel 2021, euro 4.004.579,14 nel 2022 e euro 2.496.772,53 nel 2023.

Analizzando specifiche voci che compongono i saldi, si è osservato che quelle di più elevato importo sono componenti positive del risultato d'esercizio.

Nel 2022:

- le Sopravvenienze attive assumono il valore di euro 1.038.175,03 (nota integrativa al bilancio d'esercizio 2022 p. 89), di cui euro 821.923,93 per contributi anni 2021 e 2020 da Regione Campania relativi al potenziamento dei centri esistenti e realizzazione di nuovi centri specializzati per la cecità, educazione e riabilitazione visiva, Interventi strutturali per il fascicolo sanitario elettronico, Lotta all'AIDS.

Attraverso le deduzioni istruttorie, l'Azienda ha rappresentato che *“la struttura Transizione Digitale e dei Sistemi Informativi svolge le attività connesse alla gestione e all'alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), garantendo le funzioni di analisi, implementazione, coordinamento, configurazione e gestione dei processi correlati. In tale ambito, l'AOU cura inoltre l'integrazione dei moduli dei sistemi aziendali finalizzati all'alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, nonché le attività di registrazione e profilazione del ruolo dei medici aziendali sul sistema del FSE. In particolare, i documenti clinico-sanitari prodotti dai diversi sistemi aziendali – tra cui: referti di Specialistica Ambulatoriale, referti di Laboratorio Analisi, referti di Anatomia Patologica, Lettere di Dimissione, Verbali di Pronto Soccorso e referti di Radiologia – confluiscono preliminarmente in un repository documentale aziendale unico, all'interno del quale vengono raccolti, organizzati e gestiti. Successivamente, a valle delle necessarie verifiche tecniche e di processo, tali documenti vengono trasmessi al Fascicolo Sanitario Elettronico nel rispetto degli standard e dei formati previsti (CDA, CDA2)”*.

Emerge dunque l'implementazione della struttura specificamente preposta alla realizzazione e gestione del fascicolo sanitario elettronico;

- le Insussistenze attive assumono il valore di euro 3.647.222,99 (nota integrativa al bilancio d'esercizio 2022, p. 90), di cui euro 1.326.187,21 per *“l'annullamento registrazioni per insussistenza del debito a seguito di transazioni con le società fornitrici (tra cui prevalentemente la Tim)”* e euro 2.321.035,78 per *“annullamento partite aperte al 31/12/2022 per insussistenza relativa al fondo rischi anni precedenti”*.

Al riguardo, il Servizio legale dell'Azienda ha riferito, nelle memorie, di aver *“avviato un'attività di monitoraggio delle vertenze aperte a partire dall'anno 2015, registrate nel sistema gestionale Legal, al fine di verificare lo stato delle relative procedure amministrative e giudiziarie. In particolare, tale attività è stata finalizzata a: - controllare lo stato di avanzamento dei singoli*

procedimenti; -verificare la possibilità di definizione di alcuni fascicoli, accertando l'eventuale passaggio in giudicato delle sentenze ovvero la non ulteriormente impugnabilità delle stesse; - ricondurre e abbinare ai rispettivi fascicoli le transazioni eventualmente definite dall'Amministrazione. L'attività di verifica sopra descritta ha consentito di procedere ad una rideterminazione degli importi precedentemente vincolati, con conseguente aggiornamento delle poste relative al fondo rischi".

In riferimento a tale profilo, emerge dunque la necessità di monitorare il necessario coordinamento tra lo screening continuativo delle procedure giudiziarie ed amministrative pendenti, l'evoluzione delle insussistenze attive, il correlato adeguamento del fondo rischi, con particolare riferimento ai risultati conseguiti dall'iniziativa di monitoraggio avviata dal Servizio legale dell'AOU.

Stato Patrimoniale

Attivo

9. Disponibilità liquide

Nella nota integrativa al bilancio d'esercizio 2022 (p. 35) e 2023 (p. 34), si rileva che *"Risultano somme vincolate sulle disponibilità liquide presso l'istituto cassiere [rispettivamente] per € 5.028.207,78 e per € 4.658.375 riferite maggiormente a procedure esecutive relative a forniture di beni e servizi e da risarcimento danni in campo sanitario".*

Attraverso le deduzioni istruttorie, l'Azienda ha confermato l'esistenza di somme vincolate sulle disponibilità liquide presso l'istituto cassiere e di aver avviato le procedure necessarie per lo svincolo delle stesse. Ha riferito che *"Attualmente ha svincolato un importo complessivo oltre € 800.000,00. Le attività finalizzate allo svincolo risultano particolarmente complesse e articolate, in ragione della copiosa documentazione da reperire e produrre, nonché delle verifiche da effettuare presso le cancellerie dei tribunali competenti. Le principali criticità riguardano in particolare alcuni fascicoli relativi a procedure esecutive nelle quali il pagamento è avvenuto nel corso del procedimento, circostanza che rende più difficoltosa la ricostruzione della documentazione istruttoria necessaria ai fini dello svincolo. Per i casi nei quali è stata già acquisita la documentazione richiesta dall'istituto tesoriere - ivi incluso il certificato di estinzione della procedura esecutiva - sono attualmente in fase di predisposizione le relative comunicazioni da trasmettere alla banca tesoriera, finalizzate alla formalizzazione delle richieste di svincolo delle somme. Inoltre, è al vaglio una proposta di progetto per il recupero delle somme".*

Anche sotto tale profilo, emerge l'opportunità di un monitoraggio finalizzato a verificare il progressivo svincolo delle disponibilità liquide presso l'istituto cassiere.

Passivo e Patrimonio netto

10. Fondo rischi – Altri fondi per oneri e spese

Nei Fondi per rischi ed oneri, la voce B.V.3 Altri fondi per oneri e spese registra un andamento crescente, da euro 48.270.197,52 nel 2021, euro 58.838.618,58 nel 2022 e euro 70.054.408,94 nel 2023.

Nella Nota integrativa anno 2023 (p. 60), è riportata la composizione di tale voce come da tabella.

ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore Finale
FONDI RELATIVI ALLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE:	10.372.986	1.280.497	-	466.429	11.187.054
DI CUI FONDO ONERI PER STUDI	3.670.752			25.722	3.645.030
DI CUI FONDO SPERIMENTAZIONE FARMACI	6.702.234	1.280.497		440.707	7.542.024
FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ORGANI DIRETTIVI	775.356			206.387	568.969
FONDI RESIDUI CONTRATTUALI DIRIGENZA E COMPARTO	45.698.893	14.519.266	-	4.254.455	55.963.704
FONDI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA	1.992.383	1.124.153	-	781.855	2.334.682
DI CUI FONDO DA ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA	1.112.258	348.052			1.460.310
DI CUI FONDO PROVENTI DA ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE DA LIQUIDARE AL PERSONALE	880.125	776.101		781.855	874.372
TOTALE ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	58.839.619	16.923.916	-	5.709.126	70.054.409

Si è chiesto di relazionare sull'andamento crescente degli Altri fondi per oneri e spese, illustrando le motivazioni che hanno determinato maggiori costi per ognuna delle componenti. A tal proposito, l'Amministrazione ha rappresentato che *"I costi che hanno determinato l'incremento dei suddetti fondi sono riconducibili agli accantonamenti effettuati a fine esercizio 2023 e, in particolare:*

- **Fondi per le sperimentazioni cliniche:** l'aumento è dovuto ai ricavi, al netto dei costi direttamente imputabili, non ancora utilizzati, come previsto dal regolamento aziendale vigente (DDG n. 376/2007 e n. 56/2013).

- **Fondi contrattuali:** l'incremento riguarda le somme destinate ai fondi del personale per l'esercizio 2023, determinate con deliberazioni nn. 363, 364 e 365 del 30.04.2024, in accordo con la Regione Campania e riferite alle Aree della Dirigenza Medica, della Dirigenza Sanitaria non Medica, della Dirigenza delle Professioni Sanitarie, della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa e del Comparto. Tali risorse, previste dal Decreto Calabria e dal Parere MEF Prot. 179877/2021, non risultavano ancora liquidate al personale alla chiusura dell'esercizio.

- Fondi per l'attività libero-professionale: l'incremento è attribuibile ai ricavi, al netto dei costi direttamente imputabili, non ancora utilizzati o liquidati al personale alla data di chiusura dell'esercizio, come stabilito dal regolamento aziendale vigente (DDG n. 73/2020)".

11. Quote inutilizzate di contributi di parte corrente vincolati

Con Deliberazione n. 189/2024/PRSS, la Sezione ha accertato l'irregolarità contabile e finanziaria riferita al mancato utilizzo di parte dei contributi erogati da enti sovraordinati, con particolare riguardo a quelli relativi ad annualità remote, evidenziando una non adeguata attività di chiusura delle attività progettuali sottese.

Posto il trattamento contabile *ex art. 29, co. 1, lett. e)* del d.lgs. n. 118/2011, si è osservato che, per i bilanci d'esercizio 2022 e 2023, Stato Patrimoniale passivo, nei Fondi per rischi ed oneri, la voce *Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati* assume, rispettivamente, il valore di euro 14.351.497,05 e euro 15.314.885,44 (euro 16.312.319,01 nel 2021).

L'utilizzo dei fondi è evidenziato nel Conto economico - Valore della Produzione, alla voce *Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti* ed è pari, rispettivamente, a euro 5.083.482,03 nel 2022 e euro 2.999.884,70 nel 2023 (euro 4.201.169,61 nel 2021).

Nella Nota integrativa 2022 e 2023 (rispettivamente p. 42 e p. 45 e ss.) si evincono esigue movimentazioni dei fondi, a conferma di quanto già evidenziato per gli anni precedenti. Appare non superata la criticità rilevata nella citata deliberazione della Sezione.

A tal proposito, si è chiesto di fornire aggiornamenti sulla movimentazione e composizione del fondo all'attualità e sulle attività di monitoraggio e chiusura delle attività progettuali ancora in essere, in particolare per quelle risalenti ad anni remoti.

L'Amministrazione ha chiarito che *"gli utilizzi dei fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti"* nel 2024 sono stati pari a € 5.641.609,05, registrando un incremento di circa l'88% rispetto al 2023 (€ 2.999.884,70), con una significativa chiusura delle attività relative a fondi risalenti ad anni pregressi. Nel 2025 si sta procedendo all'utilizzo dei fondi ancora disponibili. Al fine di migliorare il monitoraggio di tali risorse nel 2025, è stato implementato, nella procedura di contabilità SAP, il modulo *"Progetti"*, che consente di gestire le diverse linee progettuali e di rilevare le relative movimentazioni dall'ordine fino all'entrata merci/servizi tramite specifiche funzionalità dedicate".

Attraverso la relazione di deferimento venivano richiesti aggiornamenti sull'implementazione del modulo "Progetti"; l'Azienda, nelle memorie, ha esplicitato che *"All'interno del sistema SIAC-SAP è stata creata, nel 2025, (tramite il modulo Project management) la struttura degli elementi WBE-WBS costruendo un'alberatura su più livelli in base alle linee di finanziamento. Le fonti che sono state tracciate sono: Fondi vincolati e Obiettivi di piano, Fondi Finalizzati, Finanziamenti Extra fondo, Finanziamenti per Ricerca o da privato. Per ogni linea è stato imputato il budget sulla base dell'importo finanziato residuo al 31.12.2024 ed è stata creata apposita codifica al fine di collegare gli utilizzi all'erosione delle disponibilità: l'utilizzo può verificarsi sia per associazione del codice progettuale a documenti e relativi movimenti logistici sia per contabilizzazione diretta di prime note contabili. Il sistema permette un blocco automatico in caso di erosione totale del budget in fase di utilizzo, oltre che apposite attività di monitoraggio tramite l'estrazione periodica delle disponibilità di budget per singolo codice progettuale. Sono in fase di svolgimento le attività di verifica finalizzate al consolidamento dell'impiego delle quote di finanziamento, tenuto conto che il 2025 costituisce l'anno di avvio di tale procedura, in vista della chiusura del bilancio dell'esercizio 2025"*.

Si prende atto dell'avvio della procedura di implementazione del modulo "Progetti". La Sezione rileva che sono in fase di svolgimento, in corrispondenza della chiusura del bilancio d'esercizio 2025, le attività di verifica del monitoraggio sull'impiego delle quote inutilizzate di contributi, attività di cui occorre sollecitare l'implementazione.

12. Debiti

La maggiore incidenza nella voce dello Stato Patrimoniale passivo - Debiti è costituita dalle voci Debiti v/aziende sanitarie pubbliche (euro 7.149.698,22 nel 2022 e euro 6.164.741,82 nel 2023) e Debiti v/fornitori (euro 23.903.619,58 nel 2022 e euro 21.104.355,88 nel 2023).

Si è chiesto di relazionare in merito al ciclo di smaltimento/chiusura delle partite debitorie verso aziende sanitarie pubbliche.

A riguardo l'Amministrazione ha riferito che *"Si rileva una diminuzione complessiva del debito verso le aziende sanitarie pubbliche di circa il 13% al 31 dicembre 2024 rispetto al 31 dicembre 2023, con una successiva ulteriore riduzione di circa l'80% al terzo trimestre 2025 rispetto all'anno precedente"*.

In merito ai Debiti v/fornitori, nel questionario al bilancio d'esercizio 2022, domanda 19 e ss. (parte quarta - Stato Patrimoniale passivo), è indicato che l'azienda ha effettuato *"transazioni con fornitore, di cui alla deliberazione n. 418 del 16.06.2022"*.

Nel questionario al bilancio d'esercizio 2023, domanda 43 e ss. (Stato Patrimoniale passivo), sono esplicitati gli accordi che l'azienda ha effettuato. *"L'AOU dichiara di aver voluto definire accordi transattivi con fornitori per il pagamento delle fatture espressione di debito scaduto, avente l'obiettivo di interrompere il potenziale aggravio di spesa per il pagamento di somme dovute. Seguendo tale piano di azioni finalizzato a definire accordi di pagamento, l'AOU ha ottenuto una riduzione del debito aziendale registrato in contabilità, riuscendo a conseguire anche un risparmio importante, come di seguito indicato, oltre interessi dovuti che potevano ulteriormente incrementare il valore del debito scaduto".*

Di seguito si riportano i dettagli delle operazioni effettuate.

CREDITORE: BFF BANK SPA - VALORE DOVUTO: euro 362.840,81- VALORE LIQUIDATO: 255.583,43 - RISPARMIO: 107.257,38.

CREDITORE: ASTRIM SRL - VALORE DOVUTO: euro 11.273,00 - VALORE LIQUIDATO: 8.223,00- RISPARMIO: 3.050,00.

CREDITORE: OSPEDALE S. RAFFAELE - VALORE DOVUTO: euro 14.968,97 - VALORE LIQUIDATO: 7.171,49 - RISPARMIO: 17.797,48.

CREDITORE: SCOGNAMIGLIO SRL - VALORE DOVUTO: euro 11.498,87 - VALORE LIQUIDATO: 8.681,23 - RISPARMIO: 2.817,64.

CREDITORE: E. MEDICAL SRL - VALORE DOVUTO: euro 123.067,65 - VALORE LIQUIDATO: 119.144,75 - RISPARMIO: 3.922,90".

Si è chiesto di relazionare sulle motivazioni che hanno generato accordi transattivi sia nel 2022 che nel 2023. In riscontro l'Amministrazione ha riferito che *"L'Azienda ha avuto come obiettivo quello di gestire tutte le posizioni debitorie relative allo stock di debito residuo scaduto, al fine di definire e ridurre al minimo le pretese creditorie vantate per tutte le fatture emesse nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Luigi Vanvitelli" per forniture di beni e servizi rese. Pertanto, l'Azienda ha voluto procedere a generare accordi transattivi per garantire la procedura di liquidazione delle fatture oggetto di contenzioso per interrompere il potenziale aggravio di spesa per il pagamento di somme dovute. Nel corso del mese di gennaio 2023, è stato costituito un Gruppo di Lavoro al fine di definire un piano di azioni specifico e mirato concentrandosi maggiormente sul debito pregresso ponendo come obiettivo prioritario la riduzione del debito. Si riporta di seguito la tabella dello stock del debito della AOU L. Vanvitelli, come riportato dalla PCC ed in nota integrativa al Bilancio d'esercizio 2024".*

Stock del debito				
31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
30.753.512	21.961.149	9.489.942	4.090.668	1.147.564

Nello specifico, l'UOSiD Farmacia Ospedaliera ha relazionato con riguardo all'avvio della procedura operativa di Conto Deposito e alla Gestione della Logistica in Farmacia e nel DAI

di Sanità Pubblica, rappresentando che *“In un’ottica di dematerializzazione delle attività e ai fini di una gestione sempre più efficiente dei tempi di pagamento e dell’intero ciclo passivo per le protesi e dispositivi medici impiantabili, a dicembre 2022, l’UOSiD Farmacia ha fatto richiesta alla Direzione Strategica di un supporto per ulteriore assistenza sul Sistema Informativo Amministrativo Contabile (SIAC) e dell’applicativo SAP FIORI, necessario per attivare la procedura di conto deposito per le protesi e per i dispositivi medici impiantabili che, fino a tale data, per mancata formazione non era stata ancora avviata, in modo che la gestione dei contratti relativi alle suddette protesi venissero gestite in maniera più accurata e veloce ai fini dei reintegri e dei pagamenti. Si chiedeva, inoltre, formazione per i referenti dei magazzini dei Laboratori afferenti al DAI di Sanità Pubblica per la possibilità di renderli punti istruttori per gli ordini del materiale diagnostico (progetto realizzatosi tra il 2024 e 2025). A tal fine lo strumento messo a disposizione da Soresa a livello regionale, mediante la piattaforma SIAC-FIORI, risulta essere la soluzione ottimale per questo tipo di gestione, tenuto conto che il sistema garantisce un livello di automazione tale da superare le criticità legate alle attuali procedure in essere. Nel 2023, si è reso necessario continuare anche nel processo di integrazione tra il Sistema Informativo SIAC e SAP FIORI, prevedendo un’attività di collegamento informatizzato tra UOSD Farmacia e Unità Operative per le richieste di prelievo informatizzate di farmaci e dispositivi, gestione dello stock di reparto, corretta procedura di scarico informatizzato e per l’erogazione diretta del farmaco a paziente attraverso l’applicativo informatizzato”.*

Si è evidenziato che, in merito ai Debiti verso Fornitori, nella nota integrativa al bilancio d’esercizio 2022 (p. 59) e al bilancio d’esercizio 2023 (p. 66) è riportato il prospetto, ai sensi dell’art. 41 del d.l. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 89/2014, determinante l’indicatore di tempestività dei pagamenti.

Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2014	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2015	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2016	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2017	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2018	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2019	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2020	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2021	Indicatore annuale tempi di pagamento anno 2022
103	86,83	39	120	62	61,39	33,12	8,08	7,61

	ITP anno 2019	ITP anno 2020	ITP anno 2021	ITP anno 2022	ITP anno 2023	link della pagina di pubblicazione degli indicatori di tempestività dei pagamenti
enti						
AOU LUIGI VANVITELLI	61,39	33,12	8,08	7,61	-8,51	http://www.policliniconapoli.it/trasparenza/pagamm/ind_tem
Si ricorda che l'indicatore annuale dei tempi di pagamento si riferisce all'intero periodo 01/01-31/12						

L'Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti anno 2023, pari a -8,5 giorni, pone in evidenza il miglioramento del *trend* rispetto al 2022. I pagamenti relativi a transazioni commerciali nel 2023 sono avvenuti all'incirca 8 giorni prima della scadenza delle fatture.

L'Azienda riporta, altresì, la tabella dello stock del debito scaduto al 31/12 come riportato dalla PCC, che ne mette in luce la progressiva diminuzione a partire dal 2019 e fino al 2023.

Stock del debito				
31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
34.358.986	30.753.512	21.961.149	9.489.942	4.090.668

Con riferimento alle azioni intraprese dall'azienda dirette ad eliminare i debiti scaduti da oltre un anno, nel questionario bilancio d'esercizio 2022, domanda 21.2.5, il Collegio sindacale ha riferito che *"L'Azienda dichiara che si tratta di debiti in contenzioso o, comunque, mai liquidati dalle strutture aziendali competenti o di residui di fatture pagate parzialmente"*.

Alla domanda 23 si ricava che nello Stato Patrimoniale è iscritto un fondo per interessi moratori e per oneri di ritardato pagamento di euro 1.837.129,00, in diminuzione rispetto a fondo iscritto nel 2021 (euro 2.098.467,00). *"La relativa quantificazione è stata effettuata sulla base di massa di debiti soggetta a richiesta di interessi-ritardo medio sul pagamento di fornitori rispetto alla scadenza-tasso di interesse legale"*. Per il 2023, il fondo ammonta a euro 1.670.735,00, evidenziandosi una ulteriore riduzione.

Nel questionario al bilancio d'esercizio 2023, domanda 54, in relazione ai debiti scaduti da oltre un anno, il Collegio sindacale ha relazionato che *"l'AOU dichiara che contestualmente all'attivazione della nuova procedura dematerializzata dei pagamenti che sta riducendo consistentemente i tempi di pagamento sta procedendo ad una revisione contabile delle partite pregresse al fine di ridurre i debiti pregressi"*.

Inoltre, domanda n. 50, il Collegio sindacale ha rappresentato che *"sebbene l'indice di tempestività dei pagamenti nel corso del 2023 abbia evidenziato un sensibile miglioramento, registrando variazioni in diminuzione rispetto anche all'esercizio 2022, (passando da +7,61 nel 2022 a -8,51 nel 2023), l'AOU Vanvitelli ha comunque eseguito pagamenti oltre i termini previsti dal DPCM del 22.9.2014 per euro 8.769.014,00 (rispetto a un totale complessivo di euro 101.155.182). L'AOU, in un apposito allegato della Nota Integrativa "PROSPETTO AI SENSI DELL'ART. 41 DEL D.L. N. 66/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 89/2014 Misure adottate per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti", informa di aver "messo in campo varie iniziative volte ad affrontare e superare le criticità aziendali rilevate dalla non corretta*

applicazione di una procedura amministrativo contabile, relativamente al Ciclo Passivo, nel rispetto del Modello Organizzativo aziendale".

Più di preciso, la Direzione Strategica dichiara di aver avviato le seguenti iniziative:

"• Verifica della corretta implementazione delle procedure amministrativo-contabili per la ridefinizione del Modello Organizzativo aziendale, puntando essenzialmente, ad una riorganizzazione in termini di gestione del processo di registrazione della fatturazione passiva e di liquidazione delle partite debitorie;

• Definizione di una procedura di gestione degli accordi di pagamento con i fornitori, relativamente alle posizioni debitorie relative allo stock di debito residuo scaduto, al fine di definire le pretese creditorie vantate per tutte le fatture emesse nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Luigi Vanvitelli" per forniture di beni e servizi rese.

Sarà quindi obiettivo della AOU L. Vanvitelli, di indirizzare il proprio impegno sulle seguenti linee di attività:

• Avvio procedura operativa di Conto Deposito: supporto alle strutture interessate nelle specifiche fasi di gestione del conto deposito. Le fasi avranno come oggetto l'inserimento dei contratti gestiti come stock conto deposito in SIAC, il corretto caricamento della giacenza in stock conto deposito, l'utilizzo del materiale ed infine le operazioni di reintegro giacenza ed emissione ordini di fatturazione.

• Gestione della Logistica in Farmacia e nel DAI di Sanità Pubblica: attraverso analisi dei dati, elaborazione e rappresentazione degli stessi nell'ottica di supportare la struttura nelle attività di gestione delle aree di logistica dei dispositivi medici al fine di garantire informazioni a supporto delle attività di carico e scarico.

• Nuovo processo dematerializzato per i pagamenti aziendali: attraverso l'adozione di nuove procedure aziendali ai fini della semplificazione e automazione dei processi che prevedono, tra l'altro, di attestare la regolare conformità dei beni/servizi/prestazioni ricevuti direttamente a mezzo sistema informatico cd. "benestare alla fatturazione", assicurando la certezza e l'obiettività dell'esito dei controlli delle fatture emesse dai fornitori, in modo da efficientare e ridurre i tempi dei pagamenti".

In merito, sono stati chiesti aggiornamenti all'attualità sui risultati ottenuti in seguito all'introduzione delle nuove linee di attività, dirette all'efficientamento della procedura amministrativo contabile relativa al Ciclo Passivo.

A tal riguardo, l'Amministrazione, UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie, ha riferito che "l'efficientamento della procedura amministrativo-contabile relativa al Ciclo Passivo ha determinato un significativo miglioramento dell'indice di tempestività dei pagamenti, passando da -

8,5 giorni nel 2023 a -21,05 giorni nel 2024 e a -46,81 giorni nel terzo trimestre 2025. Analogamente, lo stock del debito al 31 dicembre 2024 si attesta a € 1.147.564, con una riduzione di circa il 72% rispetto al 2023, mentre al terzo trimestre 2025 si registra un'ulteriore diminuzione di circa il 12% rispetto all'anno precedente".

Ha, inoltre, aggiunto, UOC Gestione Risorse Umane, che "l'AOU ha introdotto varie iniziative volte ad affrontare e superare le criticità aziendali rilevate dalla non corretta applicazione di una procedura amministrativo contabile, relativamente il Ciclo Passivo, nel rispetto del Modello Organizzativo aziendale.

L'AOU L. Vanvitelli ha indirizzato il proprio impegno sulla continuazione delle seguenti linee di attività:

1) Aggiornamento procedure amministrativo contabili e definizione di strumenti di controllo interno:

- Reingegnerizzazione delle procedure già adottate dall'azienda e individuazione dei punti di intervento al fine di procedere all'aggiornamento delle stesse sia in ottica PAC, sia nel rispetto alla normativa vigente (ad esempio, DCA 27/2019, normativa NSO, etc), definendo strumenti di controllo al fine di procedere ad una verifica della corretta applicazione dei processi descritti in ottica P.A.C.

2) Area Farmaceutica:

- Monitoraggio periodico delle giacenze degli armadietti di reparto analizzando la correttezza delle attività connesse alla gestione delle richieste di prelievo per la gestione delle informazioni a supporto delle attività di pianificazione e controllo.

3) Avvio gestione Conto Deposito:

- Avvio del processo informatizzato per la gestione del Conto Deposito partendo dalla creazione dei contratti e degli ordini di apertura di conto deposito per la corretta analisi della giacenza per i materiali gestiti in conto deposito.

4) Benestare alla Fatturazione:

- Reingegnerizzazione delle procedure di liquidazione delle spese, che ha consentito al soggetto ordinante di attestare la regolare conformità dei beni/servizi/prestazioni ricevuti a seguito di contratto e/o ordinativo di fornitura direttamente a mezzo sistema informatico".

Per tutto quanto affermato sopra, si evidenziano sinteticamente in dispositivo le principali criticità relative alla gestione finanziaria - economico - patrimoniale dell'AOU Vanvitelli, rimandando al contenuto motivazionale della delibera per l'approfondimento contenutistico delle stesse. Nel contempo, si provvede all'individuazione delle misure da adottare per la rimozione delle criticità e delle iniziative di miglioramento gestionale già assunte dall'AOU che necessitano di un monitoraggio da attuare attraverso il ciclo dei controlli intestati a questa Corte.

PQM

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Campania

ACCERTA

le seguenti criticità per gli anni 2022 e 2023:

1. notevole incremento delle spese di personale dal 2021 al 2023; nello specifico, crescita del Costo del personale per euro 20.532.719,67, sebbene compensata, in parte (euro - 11.516.243,84), dalla diminuzione delle Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie e delle Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie;
2. necessità di miglioramento delle attività di verifica e di chiusura dei progetti legati alla utilizzazione dei contributi vincolati accantonati nella voce "*Quote inutilizzate contributi*";
3. mancato rispetto dei parametri normativi di riferimento per l'impiego dell'istituto della cd. "*proroga tecnica*" in riferimento ai contratti ad evidenza pubblica.

DISPONE

il monitoraggio delle seguenti iniziative di miglioramento gestionale:

1. controllo costante della mobilità passiva extraregionale legata a prestazioni specialistiche;
2. attività di verifica e di chiusura dei progetti legati alla utilizzazione dei contributi vincolati accantonati nella voce "*Quote inutilizzate contributi*";
3. rispetto dei parametri normativi di riferimento per l'impiego dell'istituto della cd. "*proroga tecnica*" in riferimento ai contratti ad evidenza pubblica.

4. monitoraggio del necessario coordinamento tra lo *screening* continuativo delle procedure giudiziarie ed amministrative pendenti, l'evoluzione delle insussistenze attive, il correlato adeguamento del fondo rischi;

5. monitoraggio finalizzato a verificare il progressivo svincolo delle disponibilità liquide presso l'istituto cassiere.

DISPONE

la comunicazione, a cura del servizio di supporto della Sezione di controllo, di copia della presente deliberazione:

- al Direttore Generale, al Direttore Sanitario, al Direttore Amministrativo e all'Ufficio Controllo Interno e di Gestione dell'Azienda;

- al Collegio Sindacale dell'Azienda;

- al Presidente della Giunta regionale della Campania, all'Assessore al Bilancio - Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale - Informatizzazione dei processi contabili e gestionali in ambito sanitario della Giunta Regionale della Campania, nonché al Dirigente della Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18.3.2026.

Il Magistrato relatore

Dott. Alessandro De Santis

Il Presidente

Dott. Alfredo Grasselli

Depositato in Segreteria in data

30 marzo 2026

Il Funzionario preposto

Dott. Giuseppe Imposimato